

Venerdì 18 novembre 1988

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

3. Storno di stanziamenti

La commissione per il controllo di bilancio ha approvato lo storno di stanziamenti n. 5/88.

La commissione per il controllo di bilancio e la commissione per i bilanci hanno approvato lo storno di stanziamenti n. 6/88, parti A, B, C, D, e hanno preso atto della reiezione a opera del Consiglio della parte E, parte per la quale esse hanno suggerito che la Commissione presenti una proposta sostitutiva.

4. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) la seguente dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento:

dichiarazione scritta degli on. Baron Crespo, Sapena Granell e Ciombra Martins, sull'introduzione dello scartamento ferroviario europeo in Spagna e Portogallo (n. 19/88/corr.);

b) dalla Commissione:

proposta di storno di stanziamenti n. 15/88 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1988 (doc. C 2-190/88)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio.

5. Procedura senza relazione*

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione (articolo 116 del regolamento):

— Proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 383 def. — doc. C 2-144/88) relative a

- I. Un regolamento relativo ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno
- II. un regolamento relativo al rafforzamento del controllo dell'applicazione della normativa veterinaria
- III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1468/81 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola

che erano state deferite alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

Le proposte sono approvate con successive distinte votazioni (*vedi parte seconda, punto 1 a*).

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio riguardante un regolamento recante applicazione, in Spagna, dell'importo integrale del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici (COM(84) 445 def. — doc. C 2-153/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 b*).

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 460 def. — doc. C 2-154/88) riguardante un regolamento che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 467 def. — doc. C 2-159/88) relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/78) concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 d*).

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 461 def. — doc. C 2-161/88) concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio di oliva

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 e*).

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 480 def. — doc. C 2-172/88) concernente un regolamento che prevede misure speciali per i semi di canapa

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 f*).

6. Sostegno finanziario a favore della Grecia nel settore sociale (votazione)*

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione elaborata dall'on. Gomes, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla proposta

Venerdì 18 novembre 1988

della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 412 def. — doc. C 26118/88) riguardante un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 815/84 relativo al sostegno finanziario eccezionale della Comunità a favore della Grecia nel settore sociale (doc. A 2-246/88).

— *Proposta di regolamento (COM(88) 412 def. — doc. C 2-118/88):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 2).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 2).

7. Politica regionale comunitaria e ruolo delle regioni (votazione)

(Relazione dell'on. De Pasquale — doc. A 2-218/88)

— *Proposta di risoluzione:*

Intervengono il relatore, on. De Pasquale, che precisa che gli emendamenti da 31 a 39 dell'on. Garaikoetxea alla «Carta comunitaria della regionalizzazione» devono essere considerati irricevibili, dato che non si riferiscono alla proposta di risoluzione ma alla carta comunitaria stessa, che è soltanto un allegato inserito a titolo indicativo nella proposta di risoluzione, Gasoliba, sulla versione spagnola dell'emendamento 5, e Vandemeulebroucke, il quale contesta l'irricevibilità dell'emendamento 31.

Preambolo e paragrafi da 1 a 3: approvati

Paragrafo 4:

— Emendamento n. 11: respinto

Paragrafo 5:

— Emendamento n. 12: respinto

Paragrafi da 4 a 11: approvati

Paragrafo 12:

— Emendamento n. 7: respinto con votazione elettronica

Paragrafi da 13 a 16: approvati

Paragrafo 17:

— Emendamento n. 13: respinto

Titolo IV:

— Emendamento n. 14: respinto

Paragrafo 17, titolo IV e paragrafo 18: approvati

Paragrafo 19:

— Emendamento n. 9: respinto

Paragrafi 19 e 20: approvati

Paragrafo 21:

— Emendamento n. 15: respinto

— Emendamento n. 26: approvato

Paragrafo 22:

— Emendamento n. 40: respinto

— Emendamento n. 1: approvato

— Emendamento n. 16: respinto

Paragrafo 23:

— Emendamento n. 17: respinto con votazione per appello nominale (gruppo democratico europeo)

Votanti: 118

Favorevoli: 18

Contrari: 98

Astenuti: 2

— Emendamento n. 42: respinto

Il paragrafo 23 è approvato.

Paragrafo 24:

— Emendamenti n. 18 e 43: respinti con successive distinte votazioni

— Emendamento n. 6: approvato

— Emendamento n. 27: il relatore chiede che sia considerato aggiuntivo, richiama che l'autore, on. Arbeloa Muru, accoglie: approvato

Paragrafi 24 modificato e 25: approvati

Paragrafo 26:

— Emendamenti n. 19, 44, 5 e 4: respinti con successive distinte votazioni

Il paragrafo 26 è approvato.

Paragrafo 27:

— Emendamenti n. 45 e 20: respinti con successive votazioni

Paragrafo 27:

È stata chiesta una votazione distinta sull'espressione «ovunque possibile»

Testo senza la suddetta espressione: approvato

L'espressione suddetta: approvata

Venerdì 18 novembre 1988

Dopo il paragrafo 27:

— Emendamento n. 3: respinto

Paragrafo 28:

— Emendamenti n. 2 e 21: respinti con successive distinte votazioni

Paragrafo 29:

— Emendamenti n. 22 e 29: respinti con successive distinte votazioni

Paragrafo 30:

— Emendamento n. 23: respinto

Paragrafo 31:

— Emendamenti n. 24, 46, 30, 47, 41, 48, 8, 49, 50 e 10: respinti con successive votazioni

— Emendamento n. 31: respinto con votazione per appello nominale (ARC)

Votanti: 128

Favorevoli: 14

Contrari: 109

Astenuti: 5

Paragrafi da 28 e 31: approvati

Paragrafo 32:

(n. 25: ritirato)

— Emendamenti n. 51 e 28: approvati con successive distinte votazioni

Intervengono gli on. Prag, il quale fa rilevare che gli risulta che l'emendamento 28 era stato ritirato a seguito della presentazione dell'emendamento di compromesso n. 51, col quale è incompatibile, Santos Machado è il relatore, che precisa che non vi è incompatibilità.

— Parti del testo modificate dagli emendamenti: approvate

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Arbeloa Muru, che presenterà una dichiarazione per iscritto, e Prag.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione

Votanti: 149

Favorevoli: 134

Contrari: 11

Astenuti: 4

(vedi parte seconda, punto 3).

8. Programma COMETT II (votazione)*

(Relazione della on. Lemass — doc. A 2-251/88)

— *Proposta di decisione I (COM(88) 429 def. — doc. C 2-121/88):*

Dai considerando all'articolo 5:

— Emendamenti n. da 1 a 4 (votati in blocco): approvati

(n. 5 e 6: ritirati)

Dopo l'articolo 5:

— Emendamento n. 9: respinto

Allegato:

— Emendamento n. 7: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *Proposta di decisione II:*

Dopo il quarto considerando:

— Emendamento n. 8: approvato con votazione elettronica dopo un intervento dell'on. McMillan-Scott sulla necessità di sopprimere da detto emendamento la fine del testo a partire dalle parole «onde evitare...», parole figuranti per errore.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

9. Programma MEDIA (votazione)

(Relazione dell'on. Papapietro — doc. A 2-135/88)

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

Il presidente comunica che l'elenco degli oratori per i punti iscritti all'ordine del giorno di oggi sarà chiuso alle 9.30.

Venerdì 18 novembre 1988

Propone, tenuto conto dell'ordine del giorno abbastanza carico, di limitare a tre minuti il tempo di parola, eccezion fatta per i relatori.

L'Assemblea si dichiara d'accordo.

10. 1990 — Anno europeo del turismo (discussione e votazione)

L'on. McMillan-Scott illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 413 def. — doc. C 2-181/88) relativa a una decisione concernente un programma d'azione per il 1990, Anno europeo del turismo (doc. A 2-247/88).

Intervengono gli on. Garriga, a nome del gruppo democratico europeo, Lemass, presidente della commissione per la gioventù e la cultura, Killilea, gruppo ADE, e il sig. Ripa di Meana, membro della Commissione.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di decisione* (COM(88) 413 def. — doc. C 2-181/88):

— Emendamenti n. da 1 a 5 (votati in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

11. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

12. Fissazione dello SPG della Comunità per il 1989 (discussione e votazione)*

La on. Garcia Arias illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 352 def. — doc. C 2-108/88) relativa alla fissazione dello schema delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità per il 1989 (doc. A 2-262/88).

Intervengono gli on. Cohen, a nome del gruppo socialista, De Backer-Van Ocken, a nome del gruppo PPE, il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*, e la on. Simons, che segnala un'errore nella versione tedesca dell'emendamento n. 5.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento I* (COM(88) 352 def. — doc. C 2-108/88):

Considerando:

— Emendamenti n. da 1 a 6 (votati in blocco): approvati con votazione per appello nominale (PPE)

Votanti: 71

Favorevoli: 71

Contrari: 0

Astenuti: 0

— Emendamento n. 20: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Proposta di regolamento II:*

Considerando:

— Emendamenti n. da 7 a 12 (votati in blocco): approvati

— Emendamento n. 21: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Proposta di regolamento III:*

Considerando:

— Emendamenti n. da 13 a 18 (votati in blocco): approvati

— Emendamento n. 22: approvato

Allegato II:

— Emendamento n. 19: approvato, dopo un intervento della relatrice

Venerdì 18 novembre 1988

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di decisione IV:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

13. Uruguay Round (seguito della discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione dell'on. Zahorka (doc. A 2-224/88).

Intervengono gli on. Woltjer, relatore per parere della commissione per l'agricoltura, Cohen, relatore per parere della commissione per lo sviluppo che interviene anche, in sostituzione dell'on. Seeler, a nome del gruppo socialista, Mallet, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, che interviene anche a nome del gruppo PPE, Roberts, a nome del gruppo democratico europeo, Cervera Cardona, non iscritto, e il sig. Varfis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione:*

Interviene l'on. Cohen per segnalare un errore nella versione inglese del corrigendum.

Preambolo:

— Emendamento n. 12: approvato

Considerando A: approvato

Considerando B:

— Emendamento n. 11: approvato

Considerando da C a I e paragrafi da 1 a 33: approvati (n. 3 e 10: ritirati)

Paragrafo 34:

— Emendamento n. 9: approvato

Paragrafo 35: approvato

(n. 15: ritirato)

Paragrafo 36: approvato

Paragrafo 37:

— Emendamento n. 4: respinto

(n. 16: ritirato)

Paragrafi da 37 a 45: approvati

Paragrafo 46:

— Emendamento n. 1: approvato con votazione elettronica

Dopo il paragrafo 47:

— Emendamento n. 2: approvato

Paragrafo 48:

— Emendamento n. 13: approvato

Dopo il paragrafo 48:

— Emendamento n. 14: approvato

Paragrafi 49 e 50: approvati

Paragrafo 51:

— Emendamento n. 5: respinto con votazione elettronica

Paragrafi da 51 a 63: approvati

Paragrafo 64:

— Emendamento n. 6: approvato

Paragrafi da 65 a 67: approvati

— Parti del testo modificate dagli emendamenti: approvate

Dichiarazioni di voto:

Interviene l'on. Zahorka, relatore, che fa presente che occorre modificare la fine del paragrafo 77 nel modo seguente: «al Segretariato GATT e a tutti i partecipanti alla riunione dell'Uruguay Round a Montreal».

Con votazione per appello nominale (chiesta dal PPE), il Parlamento approva la risoluzione

Venerdì 18 novembre 1988

Votanti: 66
Favorevoli: 63
Contrari: 0
Astenuiti: 3

(vedi parte seconda, punto 8).

Interviene l'on Mallet, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, il quale deplora che una relazione così importante sia esaminata dal Parlamento di venerdì.

14. Attuazione della messa a riposo delle terre (discussione)

L'ordine del giorno reca l'interrogazione orale con discussione degli on. Bocklet, Späth, Delsass, Marck, Früh, Ebel e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, alla Commissione sull'attuazione della messa a riposo delle terre negli Stati membri (doc. B 2-954/88).

L'on. Navarro, intervenendo sull'organizzazione delle discussioni, protesta contro il fatto che la presidenza non abbia accettato, per motivi di regolamento, di modificare l'ordine del giorno iscrivendo questo punto all'ordine del giorno della seduta precedente, il che avrebbe consentito al sig. Andriessen, *vicepresidente della Commissione*, prossimo a lasciare le sue funzioni, di rispondere all'interrogazione.

L'on. Bocklet svolge l'interrogazione orale.

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

Il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*, dopo essersi associato a quanto detto dall'on. Navarro, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli on. Woltjer, a nome del gruppo socialista, Navarro, a nome del gruppo democratico europeo, Dessylas, gruppo comunista, Maher, a nome del gruppo liberale, Killilea, a nome del gruppo ADE, von Nostitz, gruppo Arcobaleno.

Il presidente comunica che sono state presentate, per concludere la discussione sull'interrogazione orale, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 5 del regolamento, tre proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita; si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Bocklet, Späth, Früh, Klepsch e Langes, a nome del gruppo PPE, sull'attuazione della messa a riposo dei terreni negli Stati membri (doc. B 2-963/88);

— Navarro Velasco, a nome del gruppo democratico europeo, sull'attuazione della messa a riposo delle terre negli Stati membri (doc. B 2-970/88);

— Woltjer, a nome del gruppo socialista, sull'attuazione della messa a riposo delle terre negli Stati membri (doc. B 2-971/88).

Il presidente comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione.

L'on. Bocklet chiede l'assicurazione che la votazione sul merito si svolgerà nella prossima seduta.

Il presidente risponde che una decisione in proposito sarà presa al termine della discussione.

Intervengono nel seguito della discussione gli on. Cervera, non iscritto, Colino, Hutton e Eyraud e il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*.

Interviene l'on. Bocklet.

La richiesta di votazione sollecita è accolta.

La votazione sul merito si svolgerà nel prossimo turno di votazioni.

15. Relazioni CEE-Patto Andino (discussione e votazione)

L'on. Zahorka illustra, in sostituzione del relatore, la relazione presentata dall'on. van Aerssen, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne sulle relazioni economiche e commerciali fra la Comunità europea e il Patto Andino (doc. A 2-228/88).

Intervengono gli on. Pons Grau, a nome del gruppo socialista, e il sig. Varfis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Preambolo, considerando e paragrafo 1: approvati

Paragrafo 2:

— Emendamento n. 1: approvato dopo un intervento dell'on. Zahorka, che sostituiva il relatore.

Venerdì 18 novembre 1988

Paragrafo 3: approvato

Interviene l'on. Robles Piquer per dichiarazione di voto.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione

Votanti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuiti: 0

(vedi parte seconda, punto 9).

16. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui, all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, il presidente comunica al Parlamento il numero delle firme raccolte dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo *(vedi allegato II)*

17. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

Il presidente ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

18. Calendario delle prossime sedute

Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 13 al 16 dicembre 1988.

19. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 12.00).

Enrico VINCI
Segretario generale

Henry PLUMB
Presidente

Venerdì 17 novembre 1988

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione *

- a) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 383 def. — doc. C2-144/88 relativa a:
- I. un regolamento relativo ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno: approvata
 - II. un regolamento del Consiglio relativo al rafforzamento del controllo dell'applicazione della normativa veterinaria: approvata
 - III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1468/81 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola: approvata
- b) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio riguardante un regolamento recante applicazione, in Spagna, dell'importo integrale del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici (COM(88) 445 def. — doc. C2-153/88): approvata
- c) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 460 def. — doc. C2-154/88) riguardante un regolamento che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: approvata
- d) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 467 def. — doc. C2-159/88) relativa a un regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni: approvata
- e) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 461 def. — doc. C2-161/88) concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva: approvata
- f) proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 480 def. — doc. C2-172/88) concernente un regolamento che prevede misure speciali per i semi di canapa: approvata
-

2. Sostegno a favore della Grecia nel settore sociale *

- Proposta di regolamento COM(88) 412 def.): approvata
-

Venerdì 17 novembre 1988

— doc. A2-246/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 815/84, relativo ad un sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C2-118/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A2-246/88);

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 209 del 9.8.1988, pag. 6

3. Politica regionale comunitaria e ruolo delle regioni

— doc. A2-218/88

RISOLUZIONE**sulla politica regionale della Comunità e il ruolo delle regioni***Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 13 aprile 1984 sul ruolo delle regioni nella costruzione di un'Europa democratica — Esito della Conferenza delle Regioni ⁽¹⁾,
- vista la Dichiarazione comune del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo del 19 giugno 1984 sull'esigenza di associare le regioni al processo decisionale della Comunità ⁽²⁾,
- vista la dichiarazione finale della prima Conferenza delle Regioni, convocata nel 1984 dal Parlamento europeo,
- visto l'articolo 130 A del Trattato CEE,

⁽¹⁾ G.U. n. C 127 del 14.5.1984, pag. 240

⁽²⁾ G.U. n. C 72 del 18.3.1985, pag. 59

Venerdì 17 novembre 1988

- visto il progetto di Trattato di Unione europea del febbraio 1984, che nel preambolo sottolineava la necessità di consentire ai poteri locali e regionali, in base a modalità appropriate, di partecipare alla costruzione europea,
- visto l'esito della procedura di concertazione del 20 giugno 1988 con il Consiglio e la Commissione concernente il regolamento relativo alle missioni dei Fondi strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽¹⁾,
- viste le sei relazioni della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale nel quadro del Grande Tema e visto il parere della commissione per gli affari istituzionali (doc. A2-218/88), ⁽²⁾,
- vista l'istituzione di un Consiglio consultivo delle collettività regionali e locali approvata con decisione della Commissione del 24 giugno 1988 ⁽³⁾,
- visto il lavoro svolto a favore della regionalizzazione della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa e dalle associazioni europee delle regioni (Assemblea delle Regioni d'Europa, Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa e varie associazioni settoriali),

1. La politica regionale comunitaria non e' riuscita sino ad oggi a instaurare un processo di riavvicinamento fra le regioni della Comunità

1. ricorda che se nel primo periodo dell'integrazione comunitaria le disparità regionali sono diminuite, successivamente il processo di riavvicinamento non solo si è interrotto, ma si è addirittura invertito; attualmente, l'ampiezza delle differenze fra le regioni si situa all'incirca al livello del 1970;
2. sottolinea inoltre che l'adesione di Spagna e Portogallo ha determinato un ulteriore forte aggravamento di tali disparità, per cui oggi oltre il 20 % della popolazione comunitaria vive in regioni in ritardo di sviluppo;
3. osserva, d'altra parte, che nel corso degli ultimi dieci anni sono sensibilmente aumentate le disparità regionali in materia di disoccupazione, che ha colpito soprattutto le regioni meno sviluppate e quelle in declino industriale;
4. ritiene che tali evoluzioni siano dovute all'insufficiente grado di integrazione economica raggiunto e, corrispondentemente, alla limitatezza delle politiche comunitarie messe in atto e dei loro strumenti d'intervento;
5. ribadisce che la politica regionale comunitaria ha visto la luce con grande ritardo e che le finalità che le sono state assegnate sono volte a «compensare» gli svantaggi causati dalle altre politiche comunitarie piuttosto che a indirizzare l'insieme della crescita economica verso la convergenza;

⁽¹⁾ G.U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9

⁽²⁾ Relazione n. 1: «La politica regionale comunitaria e il ruolo degli interventi strutturali»

— Relatore: on. Musso.

Relazione n. 2: «Le politiche regionali degli Stati membri e loro coerenza con la politica regionale comunitaria»

— Relatore: on. Vandemeulebroucke.

Relazione n. 3: «Programmi di assetto territoriale, di sviluppo e miglioramento della situazione socio-economica delle regioni»

— Relatore: on. P. Beazley.

Relazione n. 4: «La regionalizzazione nella Comunità, fattore di sviluppo regionale»

— Relatore: on. O'Donnell.

Relazione n. 5: «Democratizzazione della politica regionale nella Comunità e creazione di un Consiglio delle regioni»

— Relatore: on. André.

Relazione n. 6: «Le relazioni fra le istituzioni comunitarie e le autorità regionali e locali»

— Relatore: on. Arbeloa Muru.

(Relatore-coordinatore della risoluzione: on. De Pasquale).

⁽³⁾ G.U. n. L 247 del 6.9.1988, pag. 23

Venerdì 17 novembre 1988

6. rileva, più in particolare, che i risultati ottenuti nel passato con l'azione dei Fondi strutturali sono stati estremamente limitati e indica, fra i principali motivi, i seguenti:
- a) l'estrema insufficienza delle risorse assegnate ai Fondi strutturali comunitari, le quali hanno rappresentato solo lo 0,12% circa del PIL comunitario;
 - b) gli obiettivi assegnati all'azione dei Fondi sono stati troppo numerosi, diversi e imprecisi;
 - c) gli aiuti comunitari sono stati dispersi su un'area geograficamente troppo ampia;
 - d) l'assegnazione del contributo ha riguardato un numero di progetti troppo elevato, per cui l'esame dell'efficacia e degli obiettivi delle opere progettate non è stato sufficientemente approfondito e la dispersione degli aiuti è andata a scapito dell'incisività;
 - e) il finanziamento ha interessato quasi esclusivamente le infrastrutture, mentre gli investimenti produttivi sono stati limitatissimi;
 - f) gli aiuti comunitari sono spesso stati dei «rimborsi» agli Stati membri, in assenza di una chiara e trasparente complementarità in rapporto all'intervento nazionale;
 - g) i programmi regionali di sviluppo, che avrebbero potuto permettere la programmazione degli interventi secondo le priorità stabilite, sul piano operativo si sono rivelati troppo generici e onnicomprensivi per raggiungere gli effetti voluti, e cioè la scelta di progetti in base al loro impatto sullo sviluppo economico della regione;

II. I prossimi sviluppi dell'integrazione europea (mercato unico e cooperazione monetaria) impongono nuovi progressi verso la coesione economica e sociale

7. mette in luce con forza che la liberalizzazione dei mercati, il rafforzamento dello SME e della cooperazione monetaria, così come lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, impongono la definizione di una più ampia e completa nozione di politica regionale e di strategia della coesione che, coinvolgendo maggiori risorse, combini opportunamente l'obiettivo della migliore allocazione delle risorse con la funzione redistributiva dei vantaggi derivanti dal mercato unico e dalle politiche comunitarie;
8. sottolinea che una condizione per poter mettere in opera una politica di convergenza e di riduzione dei divari regionali è rappresentata da una politica economica generale volta alla crescita e allo sviluppo dell'occupazione;
9. richiama con urgenza le istituzioni comunitarie a rendere operativa nel più breve tempo la «strategia di cooperazione per la crescita e l'occupazione» già decisa dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre 1985 ⁽¹⁾;
10. condivide la tesi secondo la quale l'accelerazione del tasso di sviluppo del prodotto interno provocata dal complemento del mercato unico non è sufficiente di per sé a ridurre le disparità regionali; essa pertanto deve essere considerata come «supplementare» rispetto all'impulso alla crescita che può venire da specifiche misure di politica economica; queste devono assicurare una modifica del rapporto tra crescita e occupazione, così come del rapporto esistente tra efficienza produttiva e collocazione territoriale dell'investimento, senza peraltro rinunciare al progresso tecnico, che anzi deve essere stimolato;
11. mette in guardia contro il pericolo che l'ampliamento dei mercati, qualora non fosse attuato nel contesto sopra indicato, possa provocare ulteriori e gravissimi approfondimenti dei divari regionali;

⁽¹⁾ CEE 85/619 — G.U. n. L 377 del 31.12.1985

Venerdì 17 novembre 1988

12. chiede quindi alla Commissione di esaminare, nel quadro del completamento del mercato unico, quali misure potrebbero essere modulate sul piano regionale onde impedire ogni effetto negativo sulle regioni in ritardo di sviluppo e su quelle in declino, si tratterebbe, in altre parole, di costituire, tramite misure di carattere fiscale, finanziario, normativo o amministrativo, un sistema di incentivazione dell'investimento nelle regioni più deboli; il Parlamento europeo, su questa base, ha, per esempio, rivendicato la «preferenza regionale» nell'apertura degli appalti pubblici alla libera concorrenza;

III. Le proposte di modifica della politica regionale comunitaria

13. è convinto che progressi sostanziali in termini di riavvicinamento nei livelli di sviluppo e di reddito fra le regioni della Comunità siano possibili solo qualora la politica regionale comunitaria non si limiti all'azione dei Fondi, ma venga considerata parte integrante di tutte le politiche comunitarie, partecipando alla definizione degli obiettivi a esse assegnati; conseguentemente è indispensabile che si proceda regolarmente all'esame delle compatibilità di tali politiche con lo sviluppo regionale;

14. sottolinea che, per avviare il processo di riequilibrio fra le regioni comunitarie, è essenziale il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri al fine di canalizzare lo sviluppo laddove esso risulti più necessario e più forte l'offerta di lavoro, sia nelle zone a ritardo strutturale che nelle aree e nei settori in declino industriale, identificati in base a criteri oggettivi e comunitari;

15. conferma la propria opinione secondo la quale ulteriori miglioramenti dell'efficacia degli strumenti di politica regionale sono indispensabili e devono riguardare i seguenti aspetti:

- a) i programmi di sviluppo regionale devono costituire la base di ogni intervento; essi devono essere definiti su base regionale e indicare con chiarezza gli orientamenti dello sviluppo economico nonché le scelte settoriali e territoriali; su tali priorità, e sulle modalità con le quali esse verranno perseguite, si aprirà la concertazione fra l'autorità regionale, lo Stato e la Commissione (compartecipazione) che porterà alla conclusione del contratto-programma;
- b) all'interno di questo quadro programmatico sarà specificato l'apporto dei Fondi strutturali e di ogni altro strumento comunitario, così come la complementarità rispetto all'intervento nazionale; ove possibile, le risorse dovranno preferibilmente essere spese in modo integrato, evitando in ogni caso la ridefinizione delle azioni e dei sottoprogrammi secondo le competenze o i vincoli di ammissibilità di ciascun Fondo;
- c) dovranno essere definiti i criteri che la Commissione adotterà per la valutazione dei programmi e il sistema di monitoraggio e di controllo con il quale seguirà l'attuazione dei programmi operativi da parte delle autorità regionali;
- d) le risorse finanziarie, che dovranno risultare sempre in significativo aumento, saranno definite globalmente per ciascuna regione in modo orientativo e pluriennale, sulla base di criteri socio-economici nonché sulla base di stime e previsioni riguardo agli andamenti generali economici, settoriali, occupazionali ecc.;
- e) sono possibili interventi nell'ambito di programmi di dimensione sovra-regionale qualora siano giustificati dalla politica di assetto territoriale, dalla cooperazione transfrontaliera o interregionale, dall'impatto ambientale, ecc.;
- f) per bilanciare il rapporto tra infrastrutture e iniziative produttive dovranno avere maggior peso il rafforzamento del capitale di rischio e i provvedimenti connessi alle iniziative endogene sia di natura produttiva che nel settore dei servizi, alla disponibilità di progettazione a livello professionale nonché dei servizi amministrativi e degli investimenti necessari per offrire all'industria, laddove non ancora disponibili, i servizi indispensabili;

Venerdì 17 novembre 1988

16. giudica positivi i principi ispiratori della riforma dei Fondi, quali la concentrazione degli obiettivi e degli interventi, il finanziamento per programmi, il coordinamento degli strumenti finanziari e la compartecipazione fra Commissione, Stati membri e regioni, ma ritiene che non siano ancora state raggiunte le condizioni di base per rendere tali principi concretamente attuabili tramite la politica strutturale della Comunità;

17. rileva che tutte le innovazioni adottate, così come le proposte di modifica avanzate dal Parlamento europeo riguardo alla politica regionale, richiedono, per essere operativamente seguite, che si riconosca il ruolo fondamentale che devono svolgere le regioni e quindi la necessità che il processo di regionalizzazione nella Comunità venga ulteriormente rafforzato;

IV. La regionalizzazione nella Comunità: Fattore di sviluppo e di coesione economica, di democratizzazione dell'integrazione comunitaria, di valorizzazione delle particolarità culturali

18. fa presente che il livello geografico e istituzionale più appropriato per elaborare e applicare una politica regionale basata sulla programmazione e l'assetto territoriale deve situarsi al livello NUTS II (livello regionale) ⁽¹⁾ poiché:

- l'entità della popolazione residente deve essere sufficientemente ampia da consentire adeguate economie di scala nella creazione e nella gestione delle infrastrutture e dei servizi più importanti;
- il livello che meglio corrisponde, in numerosi Stati membri, a realtà istituzionali già esistenti e alle esperienze di programmazione effettuate in passato è quello regionale;
- la qualità e la disponibilità dei dati statistici necessari sono le più elevate;

19. fa rilevare che ciò non esclude ovviamente che programmi operativi, programmi settoriali o azioni comunitarie possano essere applicati su territori più piccoli; essi tuttavia devono comunque costituire parte integrante della programmazione regionale;

ritiene che la regionalizzazione consenta in particolare di:

- a) definire e rendere coerenti le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e quindi consentire il recupero delle regioni in ritardo e in declino industriale, canalizzandovi una quota sufficiente di risorse per lo sviluppo;
- b) adattare l'intervento alle esigenze locali e regionali e quindi attivare le potenzialità di sviluppo endogeno;
- c) accrescere la partecipazione delle forze produttive e sociali locali e regionali garantendo l'assistenza e il sostegno all'avvio delle iniziative produttive;
- d) coordinare tutti gli interventi pubblici e privati in modo integrato nell'ambito del programma territoriale;
- e) segnalare l'insorgere di nuovi problemi nella situazione economica e adattarvi di conseguenza il programma regionale di sviluppo;

20. ricorda che ancora oggi vi sono Stati membri in cui il processo di regionalizzazione non è iniziato;

21. considera che il rafforzamento delle competenze comunitarie, così come il progressivo trasferimento di potere alle istituzioni comunitarie, debba andare di pari passo con il decentramento di determinate funzioni non solo amministrative, ma anche di co-decisione e di co-gestione, ad autorità regionali che siano rappresentative della volontà popolare; il rapporto Comunità/Regione così instaurato consentirebbe:

⁽¹⁾ Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche

Venerdì 17 novembre 1988

- l'informazione e il coinvolgimento della cittadinanza europea in merito alle politiche comunitarie, nella convinzione che il cammino verso l'unità politica dell'Europa non possa limitarsi alla cooperazione fra strutture statali, ma debba fondarsi anche sulle comunità regionali e sul riconoscimento e il potenziamento della loro autonomia;
- il rispetto delle competenze riservate alle regioni dagli ordinamenti giuridici interni di diversi Stati membri;
- una maggiore efficacia nella realizzazione delle azioni comunitarie e una ripartizione ottimale delle funzioni pubbliche in base a obiettivi comuni;

22. ritiene essenziale per l'identità culturale europea lasciare spazio alle specificità regionali esistenti all'interno di ogni Stato nazionale, valorizzando le particolarità esistenti e rispettando così gli interessi, le aspirazioni e il patrimonio storico, linguistico e culturale che sono propri di ciascuna regione, agevolando la cooperazione linguistica e culturale al di là delle frontiere o tra le regioni, quando esistono patrimoni storici, linguistici e culturali comuni che superano le attuali divisioni amministrative;

V. Considerazioni finali

23. ritiene che, nonostante le differenze anche profonde che esistono fra le tradizioni giuridiche e istituzionali dei vari Stati membri, sia necessario e utile estendere il processo di regionalizzazione nella Comunità, al fine di perseguire una più stretta integrazione politica, economica e sociale fra le diverse aree europee;

24. invita pertanto gli Stati membri a rispondere positivamente e concretamente all'appello del Parlamento europeo in favore della regionalizzazione, in modo che gli Stati che non hanno ancora un sistema regionalizzato compiano al più presto i passi volti a istituirlo e che gli Stati già organizzati in regioni ne riconoscano e rispettino le competenze affinché esse possano assolvere i compiti di sviluppo economico, civile e culturale atti ad assicurare la coesione e l'equilibrio territoriale all'interno della Comunità;

25. approva l'istituzione da parte della Commissione di un Consiglio consultivo delle regioni, che deve esprimere il suo parere non solo sulle misure di politica regionale comunitaria, ma anche sulle politiche comunitarie che hanno un impatto significativo a livello regionale, nonché su quelle materie che sono di competenza regionale;

26. riconosce l'importante ruolo che hanno svolto le associazioni delle regioni e dei poteri locali in Europa, sia nell'ambito della Comunità che del Consiglio d'Europa, onde sviluppare la consapevolezza sulla necessità di istituire le regioni nel contesto europeo e altresì riguardo al riavvicinamento delle competenze riconosciute alle regioni nei diversi Stati membri;

27. chiede la Commissione favorisca, ovunque possibile, l'instaurazione di relazioni di lavoro con le singole regioni; chiede inoltre che in materia di politica regionale le regioni siano sempre riconosciute quali destinatarie delle misure comunitarie e come soggetti attivi nella definizione e nella gestione dei programmi;

28. invita il suo Presidente a istituzionalizzare il rapporto di consultazione delle regioni da parte degli organismi del Parlamento europeo prevedendo:

- periodiche riunioni di lavoro fra la sua commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale e una rappresentanza del Consiglio consultivo delle collettività regionali e locali;
- un incontro annuale fra i membri del Consiglio consultivo delle collettività regionali e locali e una delegazione del Parlamento europeo, condotta dal suo Presidente, sui temi principali dell'attività comunitaria;
- l'organizzazione di almeno una Conferenza delle regioni, analoga a quella che ha avuto luogo nel 1984, nel corso di ogni legislatura europea;

Venerdì 17 novembre 1988

29. ritiene fondamentale che qualsiasi passo in avanti programmatico sulla via dell'unità europea offra la possibilità di istituzionalizzare la rappresentanza democratica delle regioni e conferisca alle autorità regionali e locali le competenze necessarie affinché queste possano partecipare attivamente alla realizzazione dell'unione politica, sociale ed economica dell'Europa;

30. ritiene opportuno che tutti i processi di regionalizzazione che prenderanno piede negli Stati comunitari abbiano un livello minimo sotto il profilo istituzionale, finanziario e delle competenze, onde evitare regionalizzazioni puramente nominali fatte soltanto per creare ancor più burocrazia e addirittura per frustrare le attese delle comunità regionali;

31. è del parere che qualsiasi regionalizzazione debba poggiare sulla volontà della popolazione interessata e realizzarsi nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, con l'accordo dello Stato;

in presenza di queste condizioni, la regionalizzazione dovrà ispirarsi ai seguenti principi di minima:

- a) istituzionalizzazione delle regioni nell'ordinamento giuridico al più alto livello possibile;
- b) elezione democratica delle istituzioni regionali da parte della popolazione interessata;
- c) attribuzione alle regioni di competenze sufficienti almeno a organizzare le proprie istituzioni, promuovere e gestire lo sviluppo economico regionale e la difesa del proprio patrimonio culturale e linguistico;
- d) attribuzione alle regioni di autonomia finanziaria e di risorse proprie sufficienti a sviluppare pienamente le proprie competenze;
- e) creazione di meccanismi di perequazione finanziaria in grado di compensare la distribuzione disuguale del gettito tributario e soprattutto gli squilibri interregionali;
- f) partecipazione delle regioni, quali soggetti attivi, alla cooperazione transfrontaliera, soprattutto su scala interregionale;
- g) partecipazione delle regioni alla formazione della posizione degli Stati presso le istanze comunitarie nell'ambito delle loro competenze e qualora i temi in questione tocchino direttamente i loro interessi, in virtù di meccanismi di informazione e di concertazione da istituire all'interno di ciascuno Stato, senza però pregiudicare l'efficacia del processo legislativo comunitario;

in base a questi principi minimi di base, invita gli Stati membri a regionalizzare le loro strutture interne; quale documento di lavoro per il futuro è allegata alla presente risoluzione una Carta comunitaria della regionalizzazione degli Stati membri;

*
* *
*

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, unitamente alle sei relazioni allegate quale motivazione, alla Commissione, al Consiglio delle Comunità europee, al Consiglio d'Europa, ai governi degli Stati membri con richiesta di informarne le rispettive autorità regionali e locali nonché al Consiglio consultivo delle autorità regionali e locali.

Venerdì 17 novembre 1988

*ALLEGATO***Carta comunitaria della regionalizzazione****Capitolo I*****Definizione, istituzionalizzazione e confini delle regioni****Articolo 1*

1. Agli effetti della presente Carta per regione si intende un territorio che dal punto di vista geografico costituisce un'entità a se stante oppure un insieme di territori simili in cui esiste una continuità e la cui popolazione presenta determinati elementi comuni, desidera salvaguardare le proprie caratteristiche e svilupparle al fine di stimolare il progresso culturale, sociale ed economico.
2. Per «elementi comuni» di una determinata popolazione si intende una serie di caratteristiche comuni relative alla lingua, alla cultura, alla tradizione storica e agli interessi in materia di economia e di trasporti. Non tutti questi elementi devono essere presenti contemporaneamente in ciascun caso.
3. Le varie denominazioni e la diversa natura giuridico-politica di tali enti nei vari Stati membri (Comunità autonome, Lander, nazionalità, ecc.) non le escludono dalla sfera d'applicazione della presente Carta.

Articolo 2

1. Gli Stati membri della Comunità sono invitati, tenendo conto della volontà popolare, della tradizione storica e della necessità di un'amministrazione efficace e adeguata alle sue funzioni (soprattutto in materia di programmazione dello sviluppo economico), a istituzionalizzare nei propri territori — o mantenere, qualora già esistano — regioni che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 1 della presente Carta.

Articolo 3

1. Gli Stati membri disciplineranno l'istituzionalizzazione delle regioni nell'ambito del proprio ordinamento giuridico interno.
2. La suddetta regolamentazione, per quanto concerne i suoi principi fondamentali, verrà effettuata nell'ambito della costituzione o, mancando questa, al livello giuridico più alto della scala normativa interna di ciascuno Stato.
3. Le regioni godranno di piena personalità giuridica.

Articolo 4

1. I confini delle regioni devono essere tracciati tenendo conto della volontà della popolazione.
2. I confini regionali devono essere fissati in funzione di un numero minimo di abitanti e di un'estensione geografica sufficiente a garantire lo svolgimento delle relative funzioni.
3. Devono essere previsti meccanismi democratici che consentano di modificare nel tempo i confini regionali in funzione di eventuali mutamenti delle circostanze e, soprattutto, della volontà della popolazione.

Capitolo II***Istituzioni delle regioni****Articolo 5*

1. Gli statuti regionali costituiranno le norme istituzionali di base di ciascuna regione e faranno parte dell'ordinamento giuridico nazionale al livello più alto possibile. Essi disciplineranno quanto meno le istituzioni regionali e le loro rispettive competenze.

Venerdì 17 novembre 1988

2. La riforma dello statuto regionale richiederà quanto meno il consenso dello Stato e delle istituzioni regionali, secondo una procedura da stabilire nei propri statuti.

Articolo 6

1. Le istituzioni di cui le regioni dovranno disporre sono le seguenti:

- a) un'Assemblea regionale,
- b) un governo regionale e relativo presidente

Articolo 7

1. L'Assemblea regionale sarà eletta nella sua totalità a suffragio libero, universale, diretto, paritario e segreto.

2. L'Assemblea regionale potrà godere di poteri legislativi nei limiti definiti dall'ordinamento giuridico nazionale.

Essa eserciterà altresì i poteri stabiliti dallo statuto regionale, in particolare il controllo dell'esecutivo regionale, e approverà il bilancio della regione.

Articolo 8

1. Il governo regionale avrà funzioni esecutive ed amministrative e avrà a capo un presidente.

2. Il governo regionale o il suo presidente saranno politicamente responsabili davanti all'Assemblea regionale.

3. I governi regionali disporranno di amministrazione, finanze e personale propri.

Articolo 9

Il presidente del governo regionale sarà eletto direttamente dall'Assemblea regionale o dai membri del governo regionale che ne fanno parte.

Articolo 10

Lo statuto regionale può prevedere l'istituzione di altri organi regionali a carattere consultivo (consigli culturali, consigli sociali, consigli di programmazione economica, ecc.) o preposti al controllo dell'esecutivo. Qualora esistano, lo statuto dovrà disciplinarne la composizione, le competenze e le relazioni con le istituzioni regionali.

Capitolo III

Competenze

Articolo 11

1. Le regioni hanno il diritto di amministrare autonomamente le questioni che le riguardano specificamente.

2. Le regioni che dispongono di poteri legislativi godranno di tre categorie di competenze:

- a) Competenze piene; le regioni dispongono in questo caso di potere legislativo ed esecutivo.
- b) Competenze di sviluppo legislativo ed esecutive, sulla base di esistenti leggi nazionali.
- c) Competenze esecutive.

Articolo 12

1. Le regioni godranno di competenze sufficienti per l'organizzazione delle proprie istituzioni, come pure per promuovere e organizzare lo sviluppo economico regionale e per intervenire in campi relativi a servizi personali. In particolare, tali competenze si riferiranno a campi come la politica regionale, l'assetto territoriale, il settore agricolo, i trasporti, il turismo, i lavori pubblici, l'assistenza sociale, l'artigianato, la cultura, lo sport e il tempo libero, la pubblica istruzione, la sanità, la gestione delle risorse idriche ecc.

Venerdì 17 novembre 1988

2. Nel caso di regioni che dispongano di un potere legislativo, dette competenze si eserciteranno pienamente (nel senso dell'art. 11, par. 2). In questi casi esso sarà attuato fatte salve le competenze esercitate dalle istituzioni sovranazionali. In funzione dei poteri statali, le competenze delle regioni potranno essere esercitate in modo parallelo o complementare rispetto allo Stato.

3. L'attribuzione alle regioni delle competenze di cui al par. 1 avverrà rispettando le competenze degli enti locali, conformemente al diritto interno e ai principi della «Carta europea delle autonomie locali» (Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa) ⁽¹⁾.

4. Gli Stati membri sono invitati a firmare ed a ratificare la Carta europea delle autonomie locali.

Articolo 13

1. L'ordinamento giuridico interno dei vari Stati, ed in particolare la Costituzione, disciplineranno e delimiteranno le competenze che, per la loro particolare natura, devono essere esercitate dallo Stato.

2. Lo statuto regionale potrà altresì prevedere, oltre alle competenze figuranti all'articolo 12 della presente Carta, quelle non espressamente riservate allo Stato conformemente al precedente paragrafo.

Articolo 14

1. Al fine di evitare doppiioni e mancanza di coordinamento nelle azioni delle varie amministrazioni è opportuno propendere per il principio dell'esecuzione regionale nei campi di competenza statale la cui natura lo permetta.

2. Il rispetto del principio della decentralizzazione suggerisce un ampio uso da parte delle regioni della delega, nelle sue diverse modalità giuridiche, a favore degli enti locali nonché da parte dello Stato a favore delle regioni.

Articolo 15

I conflitti di competenza tra Stato e regione, o tra varie regioni, devono essere composti da istanze indipendenti, senza connessioni con le due parti, preferibilmente a carattere giurisdizionale del più alto livello. Negli Stati in cui esista la Corte costituzionale, essa sarà incaricata di comporre tali conflitti, così come di decidere circa la costituzionalità delle leggi regionali.

Articolo 16

1. Si istituiranno meccanismi di concertazione e cooperazione a carattere generale e/o settoriale fra le autorità statali e regionali per evitare la possibile insorgenza di conflitti di interesse e coordinare le attività di tutte le amministrazioni.

2. Il ricorso a tali meccanismi si avrà unicamente quando fosse indispensabile, evitando una loro eccessiva proliferazione.

Capitolo IV

Finanze

Articolo 17

Le regioni godranno di autonomia finanziaria e di risorse proprie sufficienti al pieno esercizio delle proprie competenze.

Articolo 18

1. Le risorse finanziarie delle regioni possono consistere, principalmente in imposte e tasse proprie, imposte cedute totalmente o parzialmente dallo Stato, aliquote aggiuntive su imposte statali e trasferimenti statali. Quantunque sia auspicabile il riscontro di tutti questi elementi, almeno due sono obbligatori.

⁽¹⁾ Convenzione aperta alla firma nell'ottobre 1985.

Venerdì 17 novembre 1988

2. Le regioni potranno collaborare, o agire per delega dello Stato, ai fini dell'esazione, gestione e liquidazione delle risorse tributarie di quest'ultimo.

Articolo 19

1. Le risorse finanziarie delle regioni devono essere di tipo flessibile e evolutivo onde permettere loro di far fronte alla variazione del costo reale dell'esercizio alle proprie competenze.

Articolo 20

1. Lo Stato e le regioni assicurano meccanismi di perequazione finanziaria in grado di compensare l'ineguale ripartizione delle risorse tributarie e, soprattutto, gli squilibri interregionali.
2. Tali meccanismi potranno avere carattere verticale (dallo Stato alle regioni) e orizzontale (interregionale), saranno basati su criteri oggettivi e si ispireranno al principio della solidarietà nel tentativo di mantenere una certa uniformità di tenore di vita in tutto il territorio dello Stato.
3. Al fine di salvaguardare l'autonomia regionale i trasferimenti statali (sovvenzioni) per affari di competenza regionale saranno di preferenza a carattere generale e non connessi al finanziamento di progetti o servizi decisi in via unilaterale dallo Stato.

Articolo 21

Nei limiti stabiliti dalla legge, le regioni potranno concertare operazioni di credito per finanziare i propri investimenti.

Articolo 22

Qualunque ampliamento o delega di nuove competenze alle regioni dovrà comportare, simultaneamente e in misura sufficiente, il corrispettivo aumento delle proprie risorse di bilancio.

Capitolo V

Cooperazione transfrontaliera interregionale

Articolo 23

1. Gli Stati membri della Comunità europea e le loro regioni promuoveranno la cooperazione transfrontaliera a tutti i livelli, e soprattutto su scala interregionale, conformandosi agli orientamenti delle Istituzioni comunitarie ⁽¹⁾.
2. Tale cooperazione si rifletterà particolarmente nel coordinamento dei programmi di sviluppo regionale e dei programmi d'azione delle regioni limitrofe nonché nella definizione di programmi comuni per le regioni transfrontaliere. Nello studio, nella programmazione e nel finanziamento di tali azioni gli Stati e le regioni si avvantaggeranno quanto più possibile delle opportunità offerte dai fondi strutturali comunitari.
3. Nel rispetto della ripartizione interna delle competenze gli Stati si impegnano a consentire e a favorire la cooperazione transfrontaliera tra gli enti regionali dei vari Stati membri nei campi di loro competenza, cooperazione da intendere nel senso di relazioni di vicinanza e non come relazioni esterne.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione (G.U. n. L 321 del 10.11.1981), Risoluzioni del Parlamento europeo (G.U. n. C 293 del 13.12.1976, G.U. n. C 140 del 5.6.1979, G.U. n. C 327 del 15.12.1980, G.U. n. C 149 del 14.6.1982, G.U. n. C 13 del 17.1.1983, G.U. n. C 127 del 14.5.1984 e G.U. n. C 99 del 13.4.1987) e articoli 11, paragrafo 2, lettera f e 13 del Regolamento FESR (CEE) n. 1784/84 del 19 giugno 1984 (G.U. n. C 169 del 28.6.1984)

Venerdì 17 novembre 1988

4. Gli Stati membri che ancora non avessero provveduto a farlo nonché la Commissione delle Comunità europee, sono invitati a firmare e ratificare la Convenzione Quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle comunità territoriali del 21 maggio 1980 ⁽¹⁾ promossa dal Consiglio d'Europa.
5. Gli Stati membri che avevano già ratificato la suddetta Convenzione quadro e le rispettive regioni sono invitati ad utilizzare pienamente tale quadro giuridico.
6. Le regioni promuoveranno l'istituzione di associazioni di cooperazione tra le regioni frontaliere o con interessi e problematiche comuni (regioni insulari, regioni in declino industriale ecc.) in quanto strumento per l'istituzionalizzazione di meccanismi permanenti comuni di informazione, programmazione a azione.

Capitolo VI

Partecipazione delle regioni al processo decisionale degli Stati e della Comunità Europea

Articolo 24

1. L'insieme delle politiche comuni della Comunità europea non può essere definito come «relazioni esterne» nel senso del diritto internazionale classico, e di conseguenza è opportuno non assegnarlo all'esclusiva competenza degli Stati.
2. Le regioni devono poter partecipare in misura adeguata all'assolvimento dei compiti dello Stato, in particolare quelli riguardanti il loro territorio.
3. Tale partecipazione deve essere garantita mediante adeguate istituzioni, costituzionali o del grado giuridico più alto. Gli statuti regionali e le norme giuridiche statali svilupperanno tali principi fondamentali.
4. Tale intervento deve essere basato sul principio di un regionalismo cooperativo articolato in formule di coordinamento orizzontale che sostituiscano le tradizionali formule verticali degli stati accentratori.

Articolo 25

1. Le regioni contribuiranno alla presa di posizione degli Stati in seno alle istanze comunitarie nell'ambito delle loro competenze o nei casi in cui le questioni in esame riguardino direttamente i loro interessi.
2. Gli Stati garantiranno alle regioni informazioni rapide e dettagliate sui progetti comunitari, di preferenza mediante l'istituzionalizzazione della rappresentanza delle regioni.
3. Gli Stati e le regioni garantiranno meccanismi di concertazione settoriale agili ed efficaci onde assicurare la pronta e adeguata risposta delle regioni alle consultazioni effettuate.
4. Gli Stati tenderanno di rispettare le opinioni espresse dalle regioni, conformemente a quanto disposto dal paragrafo 1, nelle loro trattative con le istanze comunitarie.
5. I principi espressi in tale articolo dovranno essere enunciati, di preferenza, in un testo giuridico.

Articolo 26

Gli Stati veglieranno affinché la messa a punto e l'applicazione delle normative e delle politiche comunitarie avvengano nel rispetto della ripartizione interna delle competenze e, di conseguenza, dei poteri delle regioni.

⁽¹⁾ Gli otto Stati membri che alla data del 1° maggio 1988 avevano firmato e ratificato la Convenzione quadro in parola sono i seguenti: Belgio, Lussemburgo, Francia, Danimarca, Italia, RFG, Paesi Bassi e Irlanda. Nelle sue risoluzioni del 1984 e 1987 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di firmare e ratificare tale convenzione.

Venerdì 17 novembre 1988

Articolo 27

1. Le regioni parteciperanno attivamente all'attività degli organismi a carattere consultivo o di qualunque altra natura che le Istituzioni comunitarie istituiscano con tale finalità specifica.
2. Finquando non vi sarà una revisione dei trattati istitutivi della Comunità, gli Stati cercheranno di agevolare, nei limiti delle proprie possibilità, la presenza delle regioni e dei loro esperti negli organismi consultivi, tecnici e di gestione della Comunità ⁽¹⁾, mediante partecipazione alle delegazioni nazionali. Ciò avverrà unicamente quando la natura di tali organi lo consenta e quando i temi da trattare riguardino direttamente e particolarmente le competenze o gli interessi delle regioni.

⁽¹⁾ Comitati consultivi (CC), comitati consultivi per la gestione di progetti dimostrativi (CCGPD), comitati consultivi in materia di gestione di programmi (CCMGP), comitati di gestione (CG), comitati consultivi in materia di gestione e di coordinamento (CGC), comitati permanenti, comitati scientifici e tecnici (CST), comitati tecnici (CT), gruppi paritetici (GP), gruppi di lavoro (GT) e sezioni specializzate (SS).

4. COMETT II *

— **Proposte di decisione COM(88) 429 def.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

I.

Decisione del Consiglio recante adozione della seconda fase del programma di cooperazione fra università e imprese per la formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II)

Preambolo immutato

Considerando dal primo all'ottavo immutati

considerando che il programma COMETT dovrebbe costituire un prolungamento concreto del dialogo sociale ed essere aperto alle parti sociali nello spirito del parere comune del 6 marzo 1987 sulla formazione e la motivazione dei lavoratori dinanzi ai mutamenti tecnologici,

considerando che i lavoratori e gli studenti che beneficiano delle azioni previste dal programma COMETT non dovranno esserne danneggiati, soprattutto per quanto concerne i diritti lavorativi, di sicurezza sociale, di assistenza medica o i diritti scolastici, secondo i casi,

nono considerando immutato

(*) Testo completo, vedi G.U. n. C 239 del 14.9.1988, pag. 3

Venerdì 17 novembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che il programma COMETT dovrà tener maggiormente conto delle necessità delle regioni in cui è più difficile la partecipazione al programma e in cui la cooperazione tra università e imprese è ancora poco sviluppata, in particolare mediante una gestione adeguata dei finanziamenti, incentivi a una maggiore partecipazione delle parti interessate di tali regioni e il sostegno a progetti che preparino l'elaborazione di azioni transnazionali,

considerando che le importanti ristrutturazioni tecnologiche e industriali in atto in alcune regioni della Comunità e lo stabilimento di imprese in settori tecnologicamente avanzati rendono necessarie azioni di formazione professionale continua, nel quadro dell'associazione regionale università-imprese,

resto del testo immutato

Articoli 1 a 7 immutati

*ALLEGATO**ALLEGATO*

Punti 1, 2 e 3, Parti A, B, C e c) immutati

c bis) Sostegno alle azioni menzionate nelle lettere precedenti, promosse da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e, in particolare, sostegno alle azioni che contribuiscano in misura notevole alla formazione continua dei rappresentanti dei lavoratori.

resto immutato

— doc. A2-251/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università e imprese per la formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 128 e 235 del Trattato CEE (doc. C2-121/88),
- avendo preso atto del rapporto di attività del programma COMETT per il 1987 che copre il periodo tra il 24 luglio 1986 e il 31 dicembre 1987 (COM(88) 36 def.),

⁽¹⁾ G.U. n. C 239 del 14.9.1988, pag. 3

Venerdì 17 novembre 1988

- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e i pareri delle commissioni per i problemi economici e monetari e la politica industriale, per l'energia e la ricerca e la tecnologia, per gli affari sociali e l'occupazione e per le relazioni economiche esterne (doc. A2-251/88);
1. approva la proposta della Commissione come emendata dal Parlamento e conformemente al voto espresso sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e per conoscenza, ai governi degli Stati membri.

— **Proposta di decisione COM(88) 429 def.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

II.

Decisione del Consiglio relativa all'apertura del programma COMETT II ai paesi dell'EFTA e a una cooperazione con le organizzazioni internazionali

Preambolo immutato

Considerando dal primo al quarto immutati

Sottolineando che, in linea di principio, occorre procedere con grande cautela per quanto concerne l'apertura dei programmi comunitari ai paesi terzi; accoglie in questo caso con favore l'apertura del programma COMETT ai paesi attualmente membri dell'EFTA, a condizione che i partecipanti dell'EFTA provvedano alla copertura delle proprie spese e che almeno due Stati membri della Comunità siano associati ai progetti congiunti,

resto del testo immutato

(*) Testo completo: vedi G.U. n. C 239 del 14.9.1988, pag. 9

Venerdì 17 novembre 1988

— doc. A2-251/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione relativa all'apertura del programma COMETT II ai paesi dell'EFTA e ad una cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 128 e 235 del Trattato CEE (doc. C2-121/88),
 - avendo preso atto del rapporto di attività del programma COMETT per il 1987 che copre il periodo tra il 24 luglio 1986 e il 31 dicembre 1987 (COM(88) 36 def.),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e i pareri delle commissioni per i problemi economici e monetari e la politica industriale, per l'energia e la ricerca e la tecnologia, per gli affari sociali e l'occupazione e per le relazioni economiche esterne (doc. A2-251/88);
1. approva la proposta della Commissione come emandata dal Parlamento e conformemente al voto espresso sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e per conoscenza, ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ G.U. n. C 239 del 14.9.1988, pag. 9

5. Programma MEDIA

— doc. A2-135/88

RISOLUZIONE

sul programma MEDIA e l'Anno europeo del cinema e della televisione

Il Parlamento europeo,

- richiamate le sue precedenti risoluzioni:
 - del 10 ottobre 1983 sulla promozione del cinema dei paesi della Comunità ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 307 del 14.11.1983, pag. 16

Venerdì 17 novembre 1988

- del 30 marzo 1984 su una politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea ⁽¹⁾,
 - del 10 ottobre 1985, su una normativa quadro per una politica dei mezzi d'informazione basata sul Libro bianco della Commissione concernente l'istituzione del mercato comune delle trasmissioni radiotelevisive, specialmente via satellite e via cavo ⁽²⁾,
 - del 20 gennaio 1988, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente l'esercizio delle attività radiotelevisive ⁽³⁾,
 - viste le proposte di risoluzione di cui ai docc. B2-1528/85, B2-616/86, B2-816/87, B2-1384/87, B2-1403/87 e B2-1540/87,
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sul programma d'azione a favore della produzione audiovisiva europea (COM(86) 255 def.),
 - vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-135/88),
- A. considerando la scarsa competitività del cinema europeo, più volte constatata dal Parlamento, soprattutto nei confronti del cinema americano, non solo sul mercato mondiale, ma sullo stesso mercato europeo,
- B. ritenendo che a questa situazione possa essere posto rimedio con l'apertura di nuovi canali di distribuzione europea per i prodotti cinematografici di origine europea, con la formazione di relativi fondi di sostegno, con misure fiscali in favore dell'audiovisivo, come anche con la creazione di nuove strutture di finanziamento,
- C. valutando il rischio che comporta per l'identità culturale europea, in particolare per quella dell'infanzia e della gioventù, la subordinazione del mercato comunitario alla produzione cinematografica proveniente da paesi extraeuropei, in modo particolare dagli Stati Uniti,
- D. ritenendo che l'instaurazione di condizioni di equa concorrenza e di mercato consenta un libero confronto di idee, di metodi creativi, di culture con la produzione cinematografica proveniente da paesi esterni alla Comunità europea,
- E. consapevole che la realizzazione del Grande Mercato prevista entro il 1992 richiede che l'Europa comunitaria si attrezzi anche in campo cinematografico, e, in generale audiovisivo, per trarne tutte le potenzialità di sviluppo ed evitarne tutti i rischi di inferiorità competitiva,
- F. ritenendo la proclamazione del 1988 come Anno europeo del cinema e della televisione un'importante occasione per affrontare adeguatamente questi problemi a livello comunitario;
1. approva il programma MEDIA approntato dalla Commissione;
 2. chiede che nella progressiva realizzazione di esso si dia priorità a quei progetti che:
 - a) prevedono studi relativi a misure d'armonizzazione fiscale, la messa in opera di strutture originali di finanziamento come quella che propone l'immissione nell'industria di un capitale di lancio («seed money») in grado di attirare capitali esterni da fonti pubbliche, da organizzazioni professionali, da sponsor privati;

⁽¹⁾ G.U. n. C 117 del 30.4.1984, pag. 201

⁽²⁾ G.U. n. C 288 dell'11.11.1985, pag. 113

⁽³⁾ G.U. n. C 49 del 22.2.1988, pag. 64

Venerdì 17 novembre 1988

- b) tendono a realizzare «Cooperative di distribuzione di film» che permettono di far meglio circolare film d'origine europea; a costituire un «Fondo europeo per il multilinguismo audiovisivo» che assolve alla condizione essenziale per la distribuzione transfrontaliera costituita dal doppiaggio e dalla sottotitolazione dei film; a creare una struttura di formazione culturale e commerciale per la creazione indipendente nell'audiovisivo;
 - c) sono volti ad assicurare informazione, ricerca e sviluppo nel campo della produzione, sia sotto l'aspetto artistico che sotto l'aspetto economico e tecnico;
3. chiede inoltre che sia accordata priorità ai programmi che mirano a incentivare la distribuzione nella Comunità europea di film per l'infanzia e la gioventù sovvenzionando tale distribuzione attraverso la creazione, tra l'altro, di sale cinematografiche specifiche per l'infanzia e/o rappresentazioni per l'infanzia nonché attraverso il circuito culturale a 16 mm e le video cassette, il doppiaggio e i vari progetti previsti dal programma MEDIA, nonché attraverso il sostegno dell'industria dei film per l'infanzia e la gioventù tramite i vari progetti del programma MEDIA;
4. approva in modo particolare le misure previste per lo sviluppo di attività audiovisive nelle Regioni, e soprattutto in quelle meno favorite, secondo un principio comunitario di riequilibrio delle possibilità fra i paesi più sviluppati e quelli meno sviluppati;
5. richiama l'attenzione sul settore della formazione sia in rapporto alla scrittura di sceneggiature che in rapporto ai metodi di gestione e di produzione e alle nuove tecnologie in questo campo;
6. chiede che sia assicurato il sostegno alla produzione in TVHD (televisione ad alta definizione), secondo la norma sviluppata da parte dell'industria europea, di cui sottolinea l'importanza per la collocazione stessa dell'industria europea nel mercato mondiale;
7. approva le finalità che la Commissione vorrebbe attribuire a un'istituzione — Accademia o Fondazione del Cinema e delle Arti audiovisive — e auspica di conseguenza che il Comitato direttivo dell'Anno europeo del Cinema e della Televisione proceda a uno studio approfondito sulla creazione e il ruolo di un tale organismo e renda note quanto prima le sue proposte conformemente alla missione che gli è stata espressamente affidata;
8. sostiene il progetto di una «Carta dell'audiovisivo» presentato dalla Federazione europea dei realizzatori audiovisivi (FERA), utile a garantire autonomia ai realizzatori che vogliano gestire in proprio, in modo associato, la programmazione e la distribuzione delle loro opere;
9. esprime il suo sostegno al Comitato direttivo dell'Anno europeo del Cinema e della TV per la sua azione di promozione della produzione audiovisiva comunitaria, aspetto essenziale del rafforzamento della comune identità culturale e fondamento di una Europa unita libera e progredita;
10. incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al comitato direttivo dell'Anno europeo del cinema e della televisione.
-

Venerdì 17 novembre 1988

6. Anno europeo del turismo *— **proposta di decisione COM(88) 413 def.**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Decisione del Consiglio su un programma di azione per l'anno europeo del turismo (1990)**

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1 immutato

Articolo 2

L'Anno europeo del turismo si prefigge i seguenti obiettivi:

primo trattino immutato

- migliorare le agevolazioni per i viaggiatori, i diritti dei consumatori e lo sviluppo delle opportunità occupazionali nel settore del turismo;

secondo e terzo trattino immutati

- promuovere una migliore distribuzione del turismo nel tempo e nello spazio, ferie scaglionate, alternative al turismo di massa e nuove destinazioni;

- promuovere una migliore distribuzione del turismo nel tempo e nello spazio (mediante ferie scaglionate, alternative al turismo di massa e nuove destinazioni) e fornire condizioni migliori alle categorie svantaggiate;
- promuovere una maggiore consapevolezza dell'importanza per il turismo di un ambiente sano;

resto dell'articolo immutato

Articolo 3

Entro i limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio a titolo di ogni esercizio, l'importo ritenuto necessario per attuare il programma dell'Anno europeo del turismo è di 5.000.000 ECU. Le disposizioni del finanziamento del programma sono descritte nell'allegato I, che forma parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

Entro i limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio a titolo di ogni esercizio, l'importo ritenuto necessario per attuare il programma dell'Anno europeo del turismo è di 5.000.000 ECU, **previo accordo o modifica da parte dell'Autorità di bilancio.** Le disposizioni del finanziamento del programma sono descritte nell'allegato I, che forma parte integrante della presente decisione.

Articoli 4, 5 e 6 immutati

Venerdì 17 novembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 7*

La Commissione informa il Consiglio sull'avanzamento dei lavori e presenta al Consiglio stesso e al Parlamento europeo una relazione finale sull'attuazione del programma.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 7*

La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo sull'avanzamento dei lavori e presenta al Consiglio stesso e al Parlamento europeo una relazione finale sull'attuazione del programma.

Allegato immutato

— doc. A2-247/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione su un programma d'azione per l'Anno europeo del turismo (1990)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 413 def.),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C2-181/88),
 - viste le sue risoluzioni
 - del 12 ottobre 198 sull'azione comunitaria nel settore del turismo ⁽¹⁾,
 - del 22 gennaio 1988 concernente l'agevolazione, la promozione e il finanziamento del turismo nella Comunità europea ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A2-247/88);
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
 3. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio non intenda conformarsi al parere del Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 7 del 12.1.1987, pag. 328

⁽²⁾ G.U. n. C 49 del 22.2.1988, pag. 157

Venerdì 17 novembre 1988

7. Preferenze tariffarie generalizzate della Comunità per il 1989 ***— Proposte della Commissione (COM(88) 352 def. 2)**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**I.****Regolamento (CEE) del Consiglio recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo****Preambolo immutato**

considerando primo e secondo immutati

considerando che la revisione di questo strumento della politica commerciale della Comunità dovrà essere effettuata tenendo maggiormente conto degli obiettivi della politica di sviluppo e che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate deve promuovere in particolare l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo,

considerando che, a tal fine, la revisione del sistema dovrebbe segnatamente:

- essere preceduta da una valutazione per paese, regione e settore produttivo, dei vantaggi che i paesi in fase di sviluppo ne hanno tratto e degli ostacoli che hanno frenato la sua utilizzazione;
- tener conto dell'aumento delle differenze tra i paesi e i settori che si avvalgono del sistema, evitando però che ne consegua un calo nell'offerta di preferenze da parte della Comunità.

considerando che la revisione del sistema deve essere preparata a fondo che pertanto è necessario che il Parlamento europeo venga informato e consultato per tempo sulle proposte della Commissione al riguardo.

considerando che finora non si sono ancora potuti valutare i risultati della politica di differenziazione portata avanti dal 1986 e che non è certo che questa politica di differenziazione abbia avvantaggiato i paesi meno sviluppati;

considerando che pertanto una politica di differenziazione va condotta e gestita con prudenza e che esistono altri metodi per inserire i paesi in via di sviluppo più avanzati nella consueta struttura commerciale retta dalle norme del GATT.

considerando che nella prospettiva del completamento del mercato interno occorre convertire i contingenti nazionali in contingenti comunitari.

considerando che la revisione del sistema dovrebbe anche permettere di migliorare l'associazione delle parti sociali sia della Comunità europea, attraverso il Comitato economico e sociale, dei paesi beneficiari, in particolare attraverso le organizzazioni sindacali e padronali internazionali;

resto del testo immutato

Venerdì 17 novembre 1988

— doc. A2-262/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 113 del Trattato CEE (doc. C2-108/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'agricoltura e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-262/88),
 - vista la posizione della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento;
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(88) 352/def. 2

— proposta di regolamento II (COM(88) 352 def./2)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

II.

Regolamento (CEE) del Consiglio recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

Preambolo immutato

primo e secondo considerando immutati

considerando che la revisione di questo strumento della politica commerciale della Comunità dovrà essere effettuata tenendo maggiormente conto degli obiettivi della politica di sviluppo e che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate deve promuovere in particolare l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo;

Venerdì 17 novembre 1988

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

**TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**

considerando che, a tal fine, la revisione del sistema dovrebbe segnatamente:

- essere preceduta da una valutazione per paese, regione e settore produttivo, dei vantaggi che i paesi in fase di sviluppo ne hanno tratto e degli ostacoli che hanno frenato la sua utilizzazione;
- tener conto dell'aumento delle differenze tra i paesi e settori che si avvalgono del sistema, evitando però che ne consegua un calo nell'offerta di preferenze da parte della Comunità.

considerando che la revisione del sistema deve essere preparata a fondo che pertanto è necessario che il Parlamento europeo venga informato e consultato per tempo sulle proposte della Commissione al riguardo,

considerando che finora non si sono ancora potuti valutare i risultati della politica di differenziazione portata avanti dal 1986 e che non è certo che questa politica di differenziazione abbia avvantaggiato i paesi meno sviluppati;

considerando che pertanto una politica di differenziazione va condotta e gestita con prudenza e che esistono altri metodi per inserire i paesi in via di sviluppo più avanzati nella consueta struttura commerciale retta dalle norme del GATT.

considerando che nella prospettiva del completamento del mercato interno occorre convertire i contingenti nazionali in contingenti comunitari.

considerando che la revisione del sistema dovrebbe anche permettere di migliorare l'associazione delle parti sociali sia della Comunità europea, attraverso il Comitato economico e sociale, sia dei paesi beneficiari, in particolare attraverso le organizzazioni sindacali e padronali internazionali;

resto del testo immutato

— doc. A2-262/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 113 del Trattato CEE (doc. C2-108/88),

⁽¹⁾ COM(88) 352/def. 2

Venerdì 17 novembre 1988

- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'agricoltura e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-262/88),
 - vista la posizione della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento;
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento III (COM(88) 352 def. 2)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

III.

Regolamento (CEE) del Consiglio recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

Preambolo immutato

primo e secondo considerando immutati

considerando che la revisione di questo strumento della politica commerciale della Comunità dovrà essere effettuata tenendo maggiormente conto degli obiettivi della politica di sviluppo e che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate deve promuovere in particolare l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo;

considerando che, a tal fine, la revisione del sistema dovrebbe segnatamente:

- essere preceduta da una valutazione per paese, regione e settore produttivo, dei vantaggi che i paesi in fase di sviluppo ne hanno tratto e degli ostacoli che hanno frenato la sua utilizzazione;
- tener conto dell'aumento delle differenze tra i paesi e settori che si avvalgono del sistema, evitando però che ne consegua un calo nell'offerta di preferenze da parte della Comunità.

considerando che la revisione del sistema deve essere preparata a fondo, che pertanto è necessario che il Parlamento europeo venga informato e consultato per tempo sulle proposte della Commissione al riguardo,

considerando che finora non si sono ancora potuti valutare i risultati della politica di differenziazione portata avanti dal 1986 e che non è certo che questa politica di differenziazione abbia avvantaggiato i paesi meno sviluppati;

Venerdì 17 novembre 1988

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che pertanto una politica di differenziazione
va condotta e gestita con prudenza e che esistono altri
metodi per inserire i paesi in via di sviluppo più avanzati
nella consueta struttura commerciale retta dalle norme del
GATT.

considerando che nella prospettiva del completamento del
mercato interno occorre convertire i contingenti nazionali
in contingenti comunitari.

considerando che la revisione del sistema dovrebbe anche
permettere di migliorare l'associazione delle parti sociali
sia della Comunità europea, attraverso il Comitato econo-
mico e sociale, sia dei paesi beneficiari, in particolare
attraverso le organizzazioni sindacali e padronali interna-
zionali;

resto dei considerando immutati

Articoli da 1 a 13 immutati

ALLEGATO I immutato

ALLEGATO II

ALLEGATO II

Codice	Designazione	Aliquota	Codice	Designazione	Aliquota
dal numero d'ordine 01011910 al 08140000 immutati					
09011100	Caff�, non torrefatto, non decaffeinato	4,5 %	09011100	Caff�, non torrefatto, non decaffeinato	Esenzione
09011200	Caff�, non torrefatto, decaffeinato	8,5 %	09011200	Caff�, non torrefatto, decaffeinato	Esenzione

resto del testo immutato

— doc. A2-262/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio recante
applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti industriali
originari di paesi in via di sviluppo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 113 del Trattato CEE (doc. C2-108/88),

⁽¹⁾ COM(88) 352/def. 2

Venerdì 17 novembre 1988

- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'agricoltura e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-262/88),
 - vista la posizione della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento;
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— Progetto di decisione IV (COM (88) 352 def. 2): approvato

— doc. A2-262/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sul progetto della Commissione ai rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio relativa a una decisione recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 113 del Trattato CEE (doc. C2-108/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'agricoltura e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-262/88);
1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda appoartare modifiche sostanziali sulla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) COM(88) 352 def. 2

Venerdì 17 novembre 1988

8. Uruguay Round

— doc. A2-224/88

RISOLUZIONE

sullo stato dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 9 settembre 1986 sul nuovo round GATT ⁽¹⁾ e del 28 ottobre 1983 sul GATT ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sul protezionismo nelle relazioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 ottobre 1988 sulla dichiarazione della Commissione in merito alla legge USA sul commercio ⁽⁴⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 29 settembre 1988 sui negoziati GATT dell'Uruguay Round,
 - vista la dichiarazione di Punta del Este,
 - visto il comunicato finale del Vertice economico mondiale di Toronto del 19 giugno 1988,
 - vista la decisione delle parti contraenti del GATT di tenere il 5 dicembre 1988 a Montreal una riunione a livello ministeriale per valutare lo svolgimento dei negoziati in corso (Mid term review),
 - vista la sua risoluzione del 26 ottobre 1988 sul commercio internazionale dei servizi ⁽⁵⁾,
 - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-224/88),
- A. considerando l'importanza che un sistema mondiale aperto di scambi riveste per la Comunità, la quale da sola assorbe un quinto del commercio mondiale e risulta essere, fra le tre grandi potenze commerciali (Giappone, Stati Uniti e CE), quello che da esso maggiormente dipende,
- B. tenendo conto del contributo dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), che, sulla base delle sue regole e mediante i sette round di negoziati multilaterali finora tenuti, ha contribuito a una sempre maggiore liberalizzazione dell'ordinamento del commercio mondiale,
- C. considerando che dagli inizi degli anni '50 il volume del commercio mondiale è aumentato di più di nove volte, contribuendo così in gran parte alla crescita economica e all'aumento del benessere nella CE,
- D. consapevole tuttavia che a partire dalla metà degli anni '70 l'economia mondiale si trova costantemente di fronte a elementi di crisi, che costringono soprattutto i paesi industrializzati ad adeguamenti di vasta portata,
- E. considerando che alcuni paesi hanno cercato di ovviare a tali necessari adeguamenti della loro struttura economica o quantomeno di posticiparne la realizzazione, ricorrendo a misure protezionistiche per tutelarsi da importazioni indesiderate,

⁽¹⁾ G.U. n. C 255 del 13.10.1986, pag. 69

⁽²⁾ G.U. n. C 322 del 28.11.1983, pag. 281

⁽³⁾ G.U. n. C 187 del 18.7.1988, pag. 238

⁽⁴⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1

⁽⁵⁾ Idem, parte seconda, punto 4

Venerdì 17 novembre 1988

- F. deplorando che, in seguito al proliferare dei cosiddetti liberi accordi di autolimitazione, conclusi a livello bilaterale, e degli accordi di ordinata commercializzazione («orderly marketing arrangements»), si sia creata una «zona grigia» di misure protezionistiche contrarie ai principi GATT, soprattutto al divieto di discriminazioni,
- G. consapevole, tuttavia, che questi accordi hanno costituito in passato un palliativo di breve durata al grave problema della disoccupazione, che ha interessato molti paesi in conseguenza della crisi,
- H. riconoscendo che tali sviluppi rischiano di compromettere la credibilità del GATT quale contesto giuridico valido per portare avanti la politica in materia di commercio estero delle sue parti contraenti,
- I. vista l'importanza del mercato interno della CE sia per il futuro dell'economia della Comunità europea che per l'economia mondiale,

I. Andamento generale dell'Uruguay Round in corso

- 1. considera positivo e promettente l'andamento dell'Uruguay Round in corso;
- 2. è consapevole che i negoziati, dopo il chiarimento di alcune questioni procedurali avvenuto lo scorso anno, sono giunti alla fase «contenutistica», il che, come risulta dall'esperienza, rappresenta un momento di verifica del clima delle trattative stesse;
- 3. chiede alle parti contraenti del GATT di partecipare attivamente ai negoziati, apportando contributi costruttivi al fine di una reciproca disponibilità al compromesso;
- 4.
 - a) riconosce che la Commissione, incaricata di condurre i negoziati per conto degli Stati membri della CE, ha fornito un contributo attivo all'avvio delle trattative sul loro contenuto mediante la presentazione di una serie di offerte negoziali e di documenti illustrativi delle sue posizioni a livello di singoli gruppi di negoziati;
 - b) sottolinea la necessità per la Comunità europea di mantenere e difendere con fermezza una posizione comune durante tutto lo svolgimento dell'Uruguay Round, dove la Commissione conduce i negoziati a nome della Comunità; una sua divisione comprometterebbe le posizioni europee in questi difficili negoziati e si ripercuoterebbe proprio su coloro che l'avessero causata;
- 5. sottolinea il carattere globale del round di negoziati, che consente di giungere a concessioni reciprocamente vantaggiose nei singoli settori negoziali;
- 6. rileva la relazione tra il sistema di commercio mondiale e il sistema valutario mondiale quale elemento fondamentale di un ordinamento economico internazionale, accoglie con favore gli sforzi volti a consolidare la cooperazione tra il GATT, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale e sottolinea nel contempo le esigenze di una politica macroeconomica coerente in cui debbono essere coinvolti i ministri di tutte le parti contraenti responsabili per le finanze e l'economia;
- 7. ritiene auspicabile un maggiore coinvolgimento dei ministri delle parti contraenti responsabili per il commercio estero nei lavori del GATT, per esempio grazie a riunioni annuali a livello ministeriale, e appoggia il tentativo di creare un Comitato direttivo in seno al quale i 12 Stati membri della CE dovrebbero essere rappresentati dalla Commissione, qualora detto Comitato direttivo venisse effettivamente costituito;
- 8. si attende che la prossima riunione dei Ministri a Montreal fornisca un impulso politico al progresso e alla conclusione dell'Uruguay Round, ma, visto l'attuale stato dei negoziati, ritiene improbabile che nella maggioranza dei casi si giunga a risultati anticipati;
- 9. esclude espressamente da questa ipotesi il settore dei prodotti tropicali, cui era già stata accordata nella dichiarazione di Punta del Este, ed esorta tutte le parti a concludere quanto prima possibile un accordo al riguardo;

Venerdì 17 novembre 1988

10. mette in guardia da una definizione troppo circoscritta del concetto di globalità, in quanto essa potrebbe far sì che la mancanza di progressi in un settore dei negoziati comprometta la conclusione positiva dell'intero round, e invita a non rimandare l'eventuale applicazione di alcuni accordi qualora essi potessero entrare in vigore prima della fine dell'Uruguay Round;

II. Importanza fondamentale del GATT

11. ritiene che i principi alla base del GATT, soprattutto quelli della multilateralità, della nazione più favorita e del divieto di discriminazione continuino a essere, 40 anni dopo la creazione del GATT, elementi fondamentali e irrinunciabili del sistema commerciale mondiale — il che vale anche e soprattutto per i momenti di crisi economica — e considera che il rafforzamento della disciplina delle parti contraenti del GATT a livello di politica del commercio estero sia un'importante premessa per un'ulteriore espansione del commercio mondiale;

12. sottolinea al riguardo che l'obiettivo di equilibri bilaterali nella bilancia commerciale dei singoli paesi è poco opportuno e persino decisamente incompatibile con i principi del GATT;

13. sottolinea l'importanza degli impegni di «standstill» e «rollback» assunti dalle parti contraenti a Punta del Este;

14. ritiene necessario precisare le norme del GATT adeguandole alle esperienze e ai nuovi sviluppi della politica del commercio estero;

15. mette in guardia dall'eventualità di dichiarare ammissibili misure non conformi al GATT (le cosiddette misure «della zona grigia») come conseguenza di una riduzione della severità della normativa GATT stessa;

16. invita tutti le parti contraenti a presentare tempestivamente proposte per l'abolizione delle loro misure di tutela nel settore della politica commerciale non conformi al GATT; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione, che per prima ha presentato una proposta, seppure di portata limitata, sullo smantellamento di alcune limitazioni quantitative alle importazioni;

17. sostiene espressamente che, sulla base di relazioni da elaborare a cura del Segretariato generale del GATT, si debba procedere a un esame della politica in materia di commercio estero delle parti contraenti per verificare il rispetto delle disposizioni GATT; chiede il rapido incremento e potenziamento di banche dati adeguate, soprattutto per quanto concerne gli ostacoli non tariffari al commercio;

18. si compiace che molti altri Stati, soprattutto paesi in via di sviluppo, siano entrati negli ultimi anni a far parte del GATT;

19. presume che la Repubblica popolare cinese diventerà membro del GATT in un prossimo futuro e la invita a assumere sin d'ora un comportamento conforme al GATT;

20. ritiene che dopo l'adesione della Cina al GATT debba essere individuata una soluzione per quanto riguarda Taiwan e, vista l'importanza di Taiwan per il commercio mondiale, reputa necessario elaborare una normativa che consenta a Taiwan di trarre vantaggio dalle norme del GATT e di attenersi alle stesse;

21. ritiene che l'adesione al GATT di ulteriori paesi a commercio di stato non ancora parti contraenti, soprattutto dell'Unione Sovietica, abbia un senso solo qualora proceda di pari passo con le riforme economiche interne e con apertura e trasparenza a livello di commercio estero;

22. chiede una maggiore armonizzazione tra GATT ed economica privata, sulla falsariga di quella già riscontrabile nella stretta collaborazione del FMI e della Banca mondiale con il sistema bancario internazionale;

23. a) auspica una nuova definizione specifica delle zone di libero scambio e delle unioni doganali, visto che nel periodo intercorso dall'inizio dell'Uruguay Round è aumentata la regionalizzazione dell'economia mondiale (America Latina, America Centrale, Stati Uni-

Venerdì 17 novembre 1988

ti/Canada, SAARC, CE/EFTA ecc.) e che tale fenomeno potrebbe accrescersi ulteriormente Stati Uniti/Messico?, Stati Uniti/Giappone?), nonché in considerazione del fatto che un numero sempre maggiore di partecipanti non tradizionali, ovvero gruppi di Stati, si inseriscono nel contesto mondiale; ritiene tuttavia che questa nuova definizione non debba pregiudicare gli sforzi dei paesi in via di sviluppo per incentivare gli scambi commerciali Sud-Sud e nemmeno gli attuali regolamenti preferenziali esistenti tra paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo (come la Convenzione di Lomé);

- b) fa riferimento ai livelli subnazionali di alcune parti contraenti, che continuano a ignorare le norme GATT grazie a un'apparente o effettiva autonomia a livello di politica commerciale; anche questo problema dovrebbe venir definito (per esempio responsabilità delle parti contraenti per livelli politici subordinati);

III. Ruolo dei paesi industrializzati nell'Uruguay Round

24. vede nell'Uruguay Round un'opportunità di potenziare nei paesi industrializzati una politica commerciale volta all'apertura reciproca e duratura dei mercati e prevenire in tal modo il pericolo di un ulteriore inasprimento dei problemi dell'economia mondiale in momenti di stagnazione dovuti al ricorso a una politica di limitazione alle importazioni;

25. rileva che agli Stati industrializzati, soprattutto ai paesi CE, Stati Uniti e al Giappone, incombe una notevole responsabilità in relazione al buon svolgimento dell'Uruguay Round;

26. esprime analogamente alla Commissione e al Consiglio delle Comunità, le sue gravi preoccupazioni per quanto riguarda il «potenziale protezionista» del «omnibus trade and competitiveness Act» che rischia di comportare l'adozione di misure unilaterali da parte degli Stati Uniti incompatibili con la Dichiarazione di Punta del Este, con i principi del GATT e con gli impegni di standstill e rollback, nonché di compromettere i negoziati dell'Uruguay Round;

27. seguirà con attenzione l'applicazione del «Trade Act» e sosterrà le misure che la Comunità potrebbe essere costretta ad adottare per difendere i suoi interessi legittimi qualora questi fossero in pericolo;

28. auspica tuttavia che la continuazione di un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti permetterà, nell'interesse delle due parti, di evitare i rischi del confronto;

29. si compiace del fatto che il presidente Reagan abbia opposto il suo veto al progetto del «Textile Act», decisamente protezionista;

30. riconosce che negli ultimi anni il Giappone ha compiuto notevoli sforzi per aprire ulteriormente il suo mercato alle importazioni; ritiene tuttavia ancora insufficienti i progressi compiuti e invita pertanto il Giappone, soprattutto a livello di commercio di prodotti agricoli e per quanto concerne gli ostacoli non tariffari al commercio, a presentare più ampie offerte negoziali, per giungere così a una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

IV. Ruolo dei paesi in via di sviluppo

31. riconosce che scarsi sono stati i progressi registrati per quanto riguarda i problemi di particolare rilievo per i paesi in via di sviluppo, nonostante l'esistenza della cosiddetta «short list»;

32. riconosce l'importanza del principio del «trattamento differenziato e preferenziale» per quanto concerne l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nel sistema del commercio mondiale ed auspica che ciò valga in special modo per quanto concerne il commercio dei servizi;

33. fa notare che numerosi paesi in via di sviluppo potrebbero avere una maggiore influenza sui negoziati presentando, nell'ambito delle loro possibilità, offerte di apertura dei loro mercati, soprattutto nel quadro degli scambi sud-sud;

Venerdì 17 novembre 1988

34. accetta fundamentalmente il principio dell'autodefinizione per i paesi in via di sviluppo; ricorda tuttavia che esistono «Economie di nuova industrializzazione» consolidate accanto a quelle emergenti e chiede a entrambi i gruppi di paesi di assumersi in seno al GATT gli impegni corrispondenti al loro livello di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda le concessioni nel settore doganale e lo smantellamento delle restrizioni quantitative alle importazioni;

35. rileva che mediante la riduzione dei dazi doganali è diminuita l'importanza dei sistemi autonomi di preferenze generalizzate per i paesi in via di sviluppo e che la riduzione delle tariffe nell'Uruguay Round comporterà un'ulteriore erosione delle preferenze;

36. ritiene necessario al riguardo che le preferenze ancora valide dopo le riduzioni dei dazi doganali da concordare nell'Uruguay Round siano mantenute e risultino non discriminatorie nei confronti di tutti i paesi in via di sviluppo;

37. riconosce che i paesi in via di sviluppo possono ricorrere a una determinata protezione doganale per potenziare un loro settore industriale; tale protezione dovrebbe tuttavia essere limitata nel tempo mentre le industrie locali, dopo la fase di avvio, dovrebbero partecipare in misura sempre crescente alla concorrenza internazionale;

V. Singoli settori dei negoziati

V.I. Dazi

38. si dichiara favorevole ad una drastica riduzione soprattutto dei dazi doganali ancora esistenti, in quanto essi rendono difficoltoso l'insediamento di processi di trasformazione delle materie prime nei paesi in via di sviluppo che le forniscono;

39. si pronuncia inoltre a favore di una riduzione lineare e contemporanea del livello dei dazi e di un ravvicinamento dei dazi doganali attraverso un più deciso smantellamento dei dazi più elevati;

40. auspica che nel corso di questo round le parti contraenti che non hanno ancora fatto concessioni al GATT a livello doganale o le hanno fatte solo limitatamente si dichiarino disponibili a un'ampia limitazione dei dazi doganali;

V.II. Ostacoli non tariffari al commercio

41. rileva che in seguito alla graduale riduzione delle barriere doganali gli ostacoli non tariffari di qualsiasi tipo hanno assunto maggiore rilevanza quale elemento di protezione dalle importazioni e che in particolare i paesi in via di sviluppo risultano penalizzati dagli ostacoli non tariffari al commercio;

42. invita tutte le parti contraenti che non lo hanno ancora fatto ad adottare i codici messi a punto durante il Tokyo Round in merito agli ostacoli non tariffari al commercio, soprattutto al valore doganale, alle licenze alle importazioni, alle norme, alle forniture pubbliche e agli aerei civili;

43. ritiene opportuno rielaborare i codici esistenti e presentarne degli altri per quanto concerne gli ostacoli non tariffari al commercio, segnatamente in materia di forniture pubbliche, di procedure relative alla concessione di licenze all'importazione, di norme e procedure d'ammissione;

44. caldeggia una chiarificazione nell'ambito del GATT per quanto concerne le differenze che separano gli Stati Uniti e la CE nell'interpretazione degli articoli 4 e 6 del codice relativo al commercio degli aerei civili, in particolare per quanto riguarda il commercio di aerei europei Airbus, e chiede eventualmente un completamento di tale codice;

V.III. Commercio estero nel settore agricolo

45. constata che le disposizioni attuali del GATT per quanto concerne il commercio estero di prodotti agricoli si sono rivelate inapplicabili nella prassi e accoglie pertanto con favore la disponibilità delle parti contraenti a negoziare una rielaborazione di fondo delle sue norme;

Venerdì 17 novembre 1988

46. è del parere che nell'ambito di tali negoziati debbano essere conclusi accordi precisi sulla produzione, l'esportazione e l'importazione dei prodotti agricoli più importanti per giungere e un migliorare equilibrio sui mercati mondiali per quanto riguarda tali prodotti, tenendo conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo; in questo contesto occorre evitare un «dumping» dei prodotti agricoli sui mercati mondiali e compiere al tempo stesso uno sforzo sostanziale per ridurre il sostegno diretto e indiretto all'esportazione dei prodotti agricoli, nella misura in cui questo sostegno all'esportazione abbia un'incidenza sui mercati;

47. valuta positivamente che tutti i più importanti paesi a commercio agricolo abbiano già presentato concrete proposte negoziali e rileva l'importanza della proposta CE al fine di un consolidamento degli aiuti all'agricoltura in ambito GATT;

48. è del parere che da questo punto di vista debba essere possibile per la Comunità europea rispettare le sue priorità per lo sviluppo della politica agricola, come, per esempio, gli obiettivi fissati dal Parlamento europeo per tutelare la posizione dei produttori più piccoli e migliorare la relazione tra l'agricoltura e l'ambiente, anche se tali priorità sono diverse da quelle dei suoi partner;

49. ritiene che le proposte degli Stati Uniti che fissano all'anno 2000 la data limite per tutte le forme di sovvenzione all'agricoltura e alle esportazioni agricole, pur delineando i problemi, siano troppo ambiziose e quindi poco realistiche; rileva d'altronde che le proposte della Comunità adottate il 14 ottobre 1988, pur delieando un approccio verso una riduzione concertata degli aiuti a lungo termine, mancano di precisare tempi e quote percentuali di tale riduzione;

50. si richiama alla suscitata risoluzione del 17 giugno 1988 in cui si chiede che la CE presenti una nuova offerta che contenga un programma per la riduzione delle sovvenzioni secondo una proporzione fissa entro un determinato arco di tempo;

51. chiede che il GATT abolisca la deroga speciale («waiver») concessa agli Stati Uniti nel 1955;

52. ritiene assolutamente inadeguata la proposta negoziale nipponica volta soprattutto a giustificare la limitazione all'importazione di prodotti agricoli in Giappone; si aspetta da questo paese, uno dei principali beneficiari del liberalismo nel commercio mondiale per quanto concerne il settore industriale, un contributo costruttivo anche in relazione al valore PSE (equivalente sovvenzioni-produzione), pari attualmente per il Giappone al 69%;

53. fa riferimento all'importanza delle misure di imitazione della sovrapproduzione a breve termine decisa dalla CE nel corso del Consiglio europeo Bruxelles del febbraio 1988 e in parte attuate già dal 1984, al fine di ridurre i problemi del mercato agrario mondiale; di tali misure bisogna tener conto nei negoziati;

54. prende atto con interesse delle proposte del Gruppo Cairns e delle recenti proposte degli Stati Uniti, che riconoscono la necessità di misure a breve termine per il risanamento dei mercati; ritiene che tale sviluppo, a condizione che non si tratti di una semplice manovra tattica e che esso non sia connesso a poco realistiche proposte a lungo termine, agevoli la ricerca di un compromesso equilibrato;

55. ricorda al riguardo anche i problemi segnalati dalla Giamaica, quale portavoce dei paesi in via di sviluppo importatori di prodotti agricoli, per quanto concerne il futuro livello dei prezzi sul mercato mondiale per i prodotti agricoli;

56. propone che venga messo a punto un «Codex alimentarius», controllato e coordinato in modo migliore dal GATT, in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, il quale abolisca i relativi ostacoli non tariffari al commercio e contenga un inventario accettato a livello mondiale in cui siano riportate nuove misure unilaterali solo nel caso di compensazioni, visto che tali misure sono spesso un pretesto per atteggiamenti protezionistici;

Venerdì 17 novembre 1988

57. riconosce la notevole importanza di un accordo contenutistico nel settore del commercio agricolo ai fini del buon esito dell'Uruguay Round; rileva che, qualora non si dovesse giungere a un tale accordo, sarebbe compromesso o pregiudicato il successo dell'intero round di negoziati;

V.IV. Clausole di salvaguardia

58. ritiene necessaria una modifica dell'articolo XIX dell'accordo GATT che vi includa un divieto di misure selettive unilaterali ovvero l'obbligo dell'approvazione, prima che vengano applicate, di misure selettive bilaterali («consensual selectivity») da parte del comitato di tutela GATT (Safeguard Committee), con l'ausilio di un obbligo di notifica;

59. ritiene che l'elusione di tale disposizione mediante misure selettive di salvaguardia sotto forma di cosiddetti accordi volontari di autolimitazione e accordi di ordinata commercializzazione costituisca la causa principale della perdita di credibilità del GATT;

60. invita in particolare le parti contraenti industrializzate a non ricorrere più a siffatte misure non conformi al GATT e ad abolire tempestivamente quelle esistenti; l'Uruguay Round dovrebbe prevedere a tal fine uno scadenziario preciso; dovrebbero essere altresì sviluppati degli strumenti atti a impedire un'applicazione distorta di altre clausole di salvaguardia, come in particolare la clausola della bilancia dei pagamenti;

61. chiede che in futuro le misure di tutela siano ammissibili solo in casi ben definiti (per esempio, per le strategie «laser-beaming» di determinati paesi), per un periodo di tempo limitato e presupponendo una loro graduale abolizione;

V.V. Prodotti tessili e articoli di abbigliamento

62. rileva che questo settore è già stato escluso da lungo tempo dalle norme del GATT, soprattutto dal divieto di limitazioni quantitative;

63. presume che allo scadere dell'accordo multifibre (AMF) il commercio nel settore dei tessili e dell'abbigliamento verrà regolato in forma provvisoria, per venir poi inserito nelle norme GATT come auspicato dalla Dichiarazione di Punta del Este, ma non esclude una proroga all'AMF nel caso di specifici miglioramenti;

64. fa riferimento alla notevole rilevanza che tale settore riveste per i paesi in via di sviluppo e per quelli industrializzati emergenti, che usufruiscono ancora in questo campo di taluni vantaggi a livello di costi, anche se non li possono pienamente sfruttare a causa dell'Accordo Multifibre; rileva altresì la notevole importanza di tale settore per la Comunità e in particolare per le sue aree strutturalmente deboli;

65. chiede nel contempo che in alcuni paesi terzi si proceda di concerto contro le sovvenzioni che distorcono la concorrenza nel settore dell'industria tessile, contro i dazi elevati, gli ostacoli non tariffari al commercio e altre misure protezionistiche (industrie nascenti, esigenze della bilancia dei pagamenti), che impediscono anche all'industria tessile comunitaria l'accesso al mercato;

66. fa riferimento alla necessità di adottare nell'ambito del GATT norme efficaci che, garantendo un'efficace tutela di campioni e modelli, vietino i prodotti di imitazione e le «piraterie» di mercato, a causa dei quali le industrie tessili e dell'abbigliamento della CE subiscono ogni anno danni per miliardi di ECU;

67. fa riferimento alle interconnessioni tematiche tra i vari gruppi incaricati dei negoziati per quanto riguarda il commercio di prodotti tessili e si attende dalla conferenza di verifica a medio termine:

- a) nel caso di progressi in tutti i gruppi negoziali relativi al settore tessile, una dichiarazione che crei fiducia ai fini del rafforzamento dell'impegno di Punta del Este concernente l'adesione a un sistema provvisorio dopo il 1991;

Venerdì 17 novembre 1988

- b) una rapida concretizzazione degli impegni di moratoria («standstill») nel settore tessile;

V.VI. Sovvenzioni e antidumping

68. ritiene necessaria una revisione dei codici antisovvenzioni e antidumping messi a punto durante il Tokyo Round; ritiene soprattutto opportuna una definizione più precisa del concetto di sovvenzione al fine di ridurre i conflitti tra le parti contraenti al momento dell'applicazione del codice, soprattutto quanto all'introduzione di misure compensative;

69. auspica che il codice sia sottoscritto dal maggior numero possibile di parti contraenti che non lo hanno ancora fatto e rileva che la Comunità ha da parte sua elaborato la propria regolamentazione sulla base di quella del GATT;

70. ritiene necessaria la precisazione della nozione di dumping, per impedire che vengano create barriere protezionistiche alle importazioni sotto forma di misure antidumping troppe utilizzate;

V.VII. Procedura di composizione del contenzioso

71. continua a ritenere urgente una riforma dell'attuale procedura di composizione del contenzioso, soprattutto in relazione a eventuali ritardi della procedura causati dalle parti contraenti che impediscono temporaneamente l'intervento di «panels» (comitati di esperti);

72. ritiene che la proposta di differenziare nella valutazione giuridica delle relazioni dei panels tra accertamenti di fatto (findings) e raccomandazioni (recommandations), rappresenti una possibilità per accelerare la procedura in questione;

73. ritiene che la creazione di un Tribunale commerciale internazionale quale ultima istanza decisionale nei contenziosi tra le parti contraenti non rappresenti attualmente una possibilità di migliorare la procedura di composizione delle controversie; ciò richiederebbe infatti una maggiore precisione giuridica di molte disposizioni GATT ed esulerebbe dallo specifico carattere contrattuale di tale accordo;

V.VIII. Servizi

74. a) si compiace espressamente del compromesso raggiunto a Punta del Este, che consente di negoziare nell'attuale Uruguay Round anche in merito a norme relative allo scambio internazionale di servizi;

b) riscontra nei paesi in via di sviluppo una comprensione e un interesse crescenti per l'importanza di una liberalizzazione nel settore dei servizi;

c) riconosce che i negoziati sullo scambio di merci sono differenti nell'ambito della struttura delle trattative e sottolinea che dal punto di vista tecnico i due settori sono collegati;

d) si attende che nella conferenza di verifica a medio termine si giunga a un accordo sui principi in base ai quali elaborare una posizione comune relativa al commercio nel settore dei servizi, per esempio il trattamento a norma della clausola della nazione più favorita, la trasparenza, la non discriminazione, l'accesso al mercato e la composizione delle controversie;

e) propone a tal fine un unico codice generale invece di singoli accordi settoriali per i vari settori dei servizi;

f) ricorda che bisogna evitare un inutile dualismo con le istituzioni esistenti (per esempio ICAO = Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, ITU = Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, ecc.) non solo a livello istituzionale ma anche per quanto concerne il diritto sostanziale e formale;

g) fa riferimento inoltre alla relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sul commercio internazionale nel settore dei servizi (doc. A2-198/88);

Venerdì 17 novembre 1988

V.IX. Tutela della proprietà intellettuale

75. a) si compiace delle proposte dettagliate della Commissione CE per una tutela a livello mondiale della proprietà intellettuale mediante l'adesione di tutti i membri del GATT all'accordo di Parigi sulla tutela della proprietà intellettuale e alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche nonché mediante un accordo quadro nell'ambito dell'Uruguay Round, che contenga anche normative in merito e brevetti, marchi, diritti d'autore e diritti analoghi, programmi di computer, design e modelli, riproduzioni e impieghi di topografie di semiconduttori, segreti industriali e commerciali nonché denominazioni di origine e indicazioni geografiche;
- b) ritiene pertanto possibile e opportuno concludere i negoziati prima della fine del round nel suo insieme;
- c) suppone che i paesi in via di sviluppo siano interessati ad una efficace tutela della proprietà intellettuale, anche in considerazione del fatto che un suo mancato rispetto si ripercuoterebbe alla fine sugli scambi commerciali e sugli investimenti;

V.X. «TRIM» (Trade related investment measures) — Misure di investimento connesse con gli scambi commerciali

76. si compiace dei progressi compiuti nell'ambito del gruppo negoziale su «TRIM» in base ai quali possono venir identificate ed elencate alcune misure che distorcono e bloccano la concorrenza, e propone la messa a punto di un'interpretazione comune delle disposizioni contenute nell'accordo GATT già esistente, oppure la presentazione di nuove disposizioni qualora il testo GATT risultasse lacunoso;

V.XI. Clausola sociale

77. a) propone che le parti contraenti adottino misure per assicurare il rispetto delle norme minime sul lavoro fissate a livello di OIL, per esempio mediante la creazione di un comitato consultivo GATT-OIL;
- b) propone che si tenga conto delle norme OIL sulle libertà di associazione, sul diritto di negoziare convenzioni collettive sull'orario di lavoro, sull'età minima per l'occupazione, sulla tutela del lavoro, sulla discriminazione, sul lavoro forzato e sull'ispezione del lavoro, nonché di tutte le norme il cui mancato rispetto avrebbe effetti negativi sul commercio e sulla concorrenza;

VI. Partecipazione del PE alla Conferenza di verifica a medio termine

78. si compiace della disponibilità della Commissione ad accogliere nella sua delegazione per la sessione del Consiglio dei Ministri a Montreal del dicembre 1989 anche deputati al Parlamento europeo facenti parte delle commissioni competenti;

VII. Destinatori della risoluzione

79. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretariato GATT e a tutti i partecipanti alla riunione dell'Uruguay Round a Montreal.

Venerdì 17 novembre 1988

9. Relazioni CEE — Patto Andino

— doc. A2-228/88

RISOLUZIONE**sulle relazioni economiche
tra la Comunità europea e il Patto andino***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Bonaccini e altri sulle relazioni tra la Comunità e il Patto andino (doc. B2-1224/85),
 - visto l'Accordo di cooperazione tra la CEE e l'Accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, firmato il 17 dicembre 1983 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1987,
 - visti gli orientamenti della Commissione sulle relazioni tra la Comunità e l'America latina (COM(86) 720/def.),
 - viste le conclusioni del 22 giugno 1987 del Consiglio sul rafforzamento delle relazioni e della cooperazione con l'America latina nonché sulla cooperazione industriale con taluni paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾,
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-228/88),
- A. considerando che la Comunità europea deve sostenere il processo di integrazione fra i paesi dell'Accordo di Cartagena e, in particolare, appoggiare il rilancio dei loro sforzi previsto da questi paesi in base al protocollo firmato a Quito il 12 maggio 1987,
- B. riconoscendo il profondo legame che unisce lo sviluppo economico e il rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche;
1. sottolinea la necessità di rafforzare le relazioni economiche e commerciali fra la CE e il Patto andino e di rafforzare la cooperazione sulla base dell'Accordo entrato in vigore il 1° febbraio 1987;
 2. prendere atto del bilancio figurante in allegato e riguardante lo stato di avanzamento delle relazioni CE Patto andino, sulla base delle richieste formulate nella sua risoluzione del 13 aprile 1984 ⁽²⁾;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Junta dell'Accordo di Cartagena, al Parlamento andino, nonché ai governi dei paesi membri di tale Accordo.

⁽¹⁾ Consiglio 7120/87 (Stampa 110-G)⁽²⁾ G.U. n. C 127 del 14.5.1984, pag. 204**ALLEGATO*****Bilancio delle relazioni CE/Patto andino***Richieste del PE
13.4.1984Azioni della CE
e/o del Patto andinoRaccomandazioni
del PE

- | | | |
|--|---|---------------------|
| a) Sostegno per un sistema moderno di telecomunicazioni. | Contributo CE alla preparazione del sistema andino di telecomunicazioni via satellite — Approvato dalla Commissione il 15.7.1988. | Seguito dell'azione |
|--|---|---------------------|

Venerdì 17 novembre 1988

Richieste del PE 13.4.1984	Azioni della CE e/o del Patto andino	Raccomandazioni del PE
b) Liberalizzazione dei trasporti marittimi tra la CE e il Patto andino.	Scambio di lettere. L'Allegato all'accordo di cooperazione prevede la «ricerca di soluzioni soddisfacenti per le due parti contraenti».	Attuazione dell'accordo.
c) Promozione del commercio ed eliminazione degli ostacoli non tariffari.	Discussione dei problemi nella riunione della commissione mista del 19/20 aprile 1988. Creazione di una sotto-commissione commerciale (prima riunione, Lima, ottobre 1988).	Liberalizzazione progressiva e dei flussi commerciali, in particolare nel settore tessile, siderurgico e agricolo.
d) Rafforzamento degli investimenti comunitari ed eliminazione degli ostacoli a tali investimenti.	Decisione 220 della commissione per l'Accordo di Cartagena (11.5.1987), che sostituisce la vecchia decisione 24 sulla regolamentazione uniforme degli investimenti esteri e che lascia adesso agli Stati membri la competenza in materia. Conclusioni del Consiglio delle CE del 22 giugno 1987 che rafforzano la cooperazione industriale CE/America latina.	Attraverso l'attività della commissione mista, realizzazione delle condizioni favorevoli ad un rilancio degli investimenti diretti della CE. Costituzione di una sottocommissione per la cooperazione industriale.
e) Ampliamento della attività della BEI, per finanziare i progetti realizzati nell'ambito dell'accordo.	Nessuna iniziativa della Commissione o del Consiglio. Risoluzione del PE del 23.1.1987 che auspica tale possibilità.	Formula nuovamente la richiesta di estendere il campo d'azione della BEI ai paesi del Patto andino, in cooperazione con la Corporacion andina de Fomento.
f) Creazione di una commissione speciale per le PMI nel quadro della commissione mista.	Riunione della commissione mista del 19/20 aprile 1988. Creazione di una sottocommissione per la cooperazione industriale. (prima riunione: novembre 1988).	Seguito dell'esame del problema allo scopo di realizzare strutture adeguate.
g) Creazione di un «Business Council» CEE-Patto andino.	Realizzazione non ancora avvenuta. Invece, serie di conferenza industriali: agroindustriale (Caracas, 10/12.9.1986) e incontro «Ande-Europa» (Milano 20-21/4/1988).	
h) Orientamento dell'aiuto verso i paesi più poveri del Patto andino, e in particolare verso il settore agricolo.	Ripartizione dell'aiuto CE: Bolivia 41,3 %, Perù 30,5 %, Ecuador 17,7 %, Colombia 10,1 %, Venezuela 0,4 %. Sostegno della CE al programma APIR che orienta gli sforzi del Patto andino verso i settori rurali, a seguito della firma, il 12 maggio 1987, del Protocollo di Quito.	Trattamento favorevole, da parte della CE, delle esportazioni di prodotti agricoli che presentano un interesse per i paesi del Patto andino, in particolare quelli più poveri.
i) Cooperazione nella lotta contro gli stupefacenti e la promozione delle colture alternative.	Progetto di programma Nord/Sud di cooperazione della CE (1987) in corso di attuazione. Dichiarazione scritta del 16 maggio 1988 del PE. Creazione in seno al Parlamento andino della commissione di prevenzione e di lotta contro gli stupefacenti (12.3.1987): contatti con la commissione speciale d'inchiesta del PE.	Seguito degli sforzi.
j) Coordinamento, in quest'ottica, dell'aiuto degli Stati membri.	Coordinamento previsto dall'accordo di cooperazione. Nessuna iniziativa a livello della CE. Comitato per l'assistenza allo sviluppo nel quadro dell'OCSE.	
k) Informazione, da parte della Commissione, della commissione competente del PE.	Discussione in seno alla commissione per le relazioni economiche esterne, 21/7/1988 e 20/9/1988.	Resoconti periodici da parte della Commissione.
l) Partecipazione dei membri del PE alla riunione della commissione mista.	Nessuna iniziativa.	Formula di nuovo la richiesta.
m) Cooperazione fra le Corti di giustizia e le Corti dei conti rispettive dei due sistemi.	Cooperazione fra le Corti di giustizia rispettive, discussa nel corso della riunione del 20/21 aprile 1988 della commissione mista. Missione della Corte dei conti alla JUNAC, febbraio 1987.	Avvio di una cooperazione adeguata.

Venerdì 17 novembre 1988

Richieste del PE 13.4.1984	Azioni della CE e / o del Patto andino	Raccomandazioni del PE
n) Istituzione di un ufficio distaccato della Commissione a Lima.	Il programma della Commissione per la sua rete di delegazioni prende in considerazione questa iniziativa, ma non prima del 1992.	Sostegno al programma in questione, e messa a disposizione delle risorse di bilancio necessarie: sottolinea la necessità di anticipare la data prevista.
o) Appoggio alla fondazione dell'Università andina.	Università andina «Simon Bolivar», fondata a Sucre (Bolivia). Accordo di sede firmato il 22 gennaio 1986.	Sostegno alle attività dell'Università.
p) Cooperazione fra il PE e il Parlamento andino, in particolare nella preparazione delle elezioni dirette di quest'ultimo.	Elezioni dirette previste per il 1994, Seminario del 24-27 novembre 1987 a Lima con la partecipazione di rappresentanti del PE. Dichiarazione comune firmata il 15 giugno 1987 dai Presidenti del PE e del Parlamento andino.	Appoggio politico e materiale del PE alla preparazione delle elezioni.
q) Costituzione di una sottocommissione del PE, incaricata delle relazioni con il Parlamento andino.	Contatti fra l'Ufficio di presidenza della delegazione del PE per le relazioni con l'America latina e il Parlamento andino (sesta sessione del Parlamento andino, Bogotá, aprile 1987). Visita del presidente del Parlamento andino al PE il 15-17 giugno 1987 e il 10-13 luglio 1988.	Riafferma l'opportunità di creare la sottocommissione.

Venerdì 18 novembre 1988

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 18 novembre 1988

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BENHAMOU, BESSE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, DE BREMOND D'ARS, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS, GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHAPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, CROUX, CRUSOL, DE BACKER-VAN OCKEN, DEL DUCA, DE PASQUALE, DESAMA, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLAS, DIMOPOULOS, DOURO, EBEL, EPHREMIDIS, ESCUDERO LOPEZ, EWING, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FOURÇANS, FRÜH, GADIOUX, GALLUZZI, GAMA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GOMES, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOON, HUGHES, HUGOT, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MALAUD, MALLET, MARCK, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MAVROS, MCCARTIN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORAVIA, MORONI, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MÜNCH, MUNS ALBUIXECHE, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, VON NOSTITZ, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, PAISLEY, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PÉREZ ROYO, PERY, PETERS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PLASKOVITIS, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, PRAG, PRICE, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, REMACLE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPÄTH, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, TELKÄMPER, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VITALE, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, WAGNER, WEDEKIND, WELSH, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES.

Venerdì 18 novembre 1988

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. A 2-218/88

(Emendamento n. 17)

(+)

ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., DOURO, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, HERMAN, HUTTON, KILBY, LLORCA VILAPLANA, MCMILLAN-SCOTT, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, PATTERSON, PRAG, VALVERDE LOPEZ, WELSH.

(-)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, AMBERG, D'ANCONA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRETT, BLUMENFELD, BOMBARD, BONACCINI, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CHOPIER, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, CROUX, DE PASQUALE, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, EYRAUD, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASOLIBA I BÖHM, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HITZIGRATH, KILLILEA, KLEPSCH, KUIJPERS, LAMBRIAS, VAN DER LEK, LEMASS, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MORÁN LOPEZ, MORONI, MÜLLER, MUNS ALBUIXECH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN T., O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PINTASILGO, PONS GRAU, QUIN, RABBETHGE, REMACLE, ROGALLA, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, STAUFFENBERG, THAREAU, ULBURGHS, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WOLTJER.

(O)

DE BREMOND D'ARS, ESCUDERO LOPEZ.

Idem

(Emendamento n. 31)

(+)

ARGÜELLES SALAVERRIA, CALVO ORTEGA, CERVERA CARDONA, COLUMBU, ESCUDERO LOPEZ, KUIJPERS, VAN DER LEK, LLORCA VILAPLANA, PRAG, TURNER, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, WELSH.

(-)

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, AMBERG, D'ANCONA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BECKMANN, BLUMENFELD, BOMBARD, BONACCINI, DE BREMOND D'ARS, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA

Venerdì 18 novembre 1988

BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHOPIER, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, CROUX, DE PASQUALE, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HERMAN, HITZIGRATH, HUGOT, HUTTON, KLEPSCH, LAMBRIAS, MAHER, MALANGRÉ, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MORÁN LOPEZ, MORONI, MOTCHANE, MÜLLER, MUNS ALBUIXECH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN T., O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAISLEY, PAPAKYRIAZIS, PETERS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, QUIN, RABBETHGE, REMACLE, ROGALLA, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, STAUFFENBERG, STEWART, THAREAU, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

(O)

ARIAS CAÑETE, FERRER CASALS, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, NEWTON DUNN.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+) .

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, AMBERG, D'ANCONA, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BECKMANN, BELO, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOMBARD, BONACCINI, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CHOPIER, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, ESCUDERO LOPEZ, ESTGEN, EYRAUD, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FOURÇANS, GADIOUX, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HUGOT, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAMBRIAS, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, MAHER, MALANGRÉ, MALLET, MARINARO, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MORÁN LOPEZ, MORONI, MOTCHANE, MÜNCH, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN T., NORDMANN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, PAPAKYRIAZIS, PETERS, PINTASILGO, PONS GRAU, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, REMACLE, ROGALLA, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, STAUFFENBERG, STEWART, THAREAU, TRIDENTE, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VON DER VRING, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

(-)

ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., GARRÍGA POLLEDO, HUTTON, KILBY, MCMILLAN-SCOTT, PAISLEY, PRAG, TURNER, WELSH.

(O)

DE BREMOND D'ARS, HERMAN, NEWTON DUNN, PFLIMLIN.

Venerdì 18 novembre 1988

*Proposte oggetto della relazione di cui al doc. A 2-262/88**(Regolamenta I — Emendamenti 1-6)*

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BALFE, BARDONG, BLUMENFELD, BOESMANS, BOMBARD, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, DE BACKER-VAN OCKEN, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, ESTGEN, FOCKE, FRÜH, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HITZIGRATH, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MALLET, MARTIN D., MONTERO ZABALA, MORONI, MÜLLER, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, PATTERSON, PFLIMLIN, PONS GRAU, PRAG, PRICE, ROBERTS, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, TURNER, TZOUNIS, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, WEDEKIND, WELSH, WOLTJER, ZAHORKA.

Risoluzione di cui al doc. A 2-224/88

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BAGET BOZZO, BALFE, BARDONG, BENHAMOU, BESSE, BOESMANS, CAAMAÑO BERNAL, CABRERA BAZÁN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, ESTGEN, EYRAUD, FRÜH, GARCÍA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HITZIGRATH, HUGHES, HUTTON, KILBY, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MALLET, MEDINA ORTEGA, MORONI, MÜLLER, NAVARRO VELASCO, NEWENS, OLIVA GARCÍA, PATTERSON, PFLIMLIN, PONS GRAU, PRICE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHÖN, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, TZOUNIS, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, WAGNER, VON WOGAU, WOLTJER, ZAHORKA.

(0)

BLUMENFELD, FITZGERALD, GAUTHIER.

Risoluzione di cui al doc. A 2-228/88

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, BENHAMOU, BOMBARD, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, COIMBRA MARTINS, COLUMBU, EYRAUD, HITZIGRATH, MALLET, MEDINA ORTEGA, PONS GRAU, ROBLES PIQUER, SELIGMAN, VÁZQUEZ FOUZ, ZAHORKA.

Venerdì 18 novembre 1988

*ALLEGATO II***Dichiarazioni iscritte nel registro**
(articolo 65 del regolamento)

N. doc.	Autori	Firme
13/88	Simmons	6
15/88	Martin, Collins, Ford, McMahon	18
16/88	Pordea	1
17/88	Staes, Nitsch	7
18/88	de Gucht	73
19/88	Baron Cr�espo, Sapena Granell, Coimbra Martins	27
20/88	Pannella e altri	13
21/88	van der Lek e altri	14

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000 FB 200 ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo